

RESERVATA

GRAN MAGISTERO
DEL
SOVRANO MILITARE
ORDINE DI MALTA

LETTERA CIRCOLARE
INVIATA
DA S. E. IL VENERANDO BALÌ LUOGOTENENTE, DELL'ORDINE
AGLI ECCELLENTISSIMI GRAN PRIORI E PRESIDENTI
DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
ED AI MEMBRI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA

Il giorno 2 maggio 1952
dal Palazzo Magistrale di Malta

H, P
B. 24
G

GRAN MAGISTERO
DEL
SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA

Palazzo Magistrale di Malta
2 maggio 1952
Prot. Ris. 2/294



Eccellentissimi Signori!, Confratelli!,

Più volte questo Gran Magistero è stato sollecitato a mettere al corrente i Membri del Sovrano Militare Ordine di Malta del modo, come è sorta e si è sviluppata la questione, della quale si è recentemente occupata anche la stampa.

In data 5 febbraio 1952 fu inviata agli Eccellentissimi Gran Priori e Presidenti delle Associazioni Nazionali una lettera-memorandum, nella quale si riassumeva, in modo necessariamente molto conciso, la questione.

Per darne un'idea più completa, questo Gran Magistero ritiene ora opportuno comunicare alcuni lavori degli Ill.mi Avvocati, ai quali è stato a suo tempo affidato il mandato di tutelare gli interessi dell'Ordine, e più precisamente:

Uno studio dell'Ill.mo Prof. GAETANO MORELLI, Professore Ordinario di Diritto Internazionale dell'Università di Roma.


Una Memoria degli Ill.mi Avvocati Onorevole CAMILLO CORSA-NEGO, e Commendator GIOVANNI BATTISTA FERRATA, Avvocati del Sacro Concistoro.

Uno studio dell'Ill.mo Avv. TITO MANLIO GAZZONI, Avvocato Ordinario dell'Ordine.

Lavori che qui appresso si trascrivono, con i relativi allegati:

AVV. GAETANO MORELLI

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE
NELLA UNIVERSITÀ DI ROMA



SUL CARATTERE « SOVRANO »
DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA

PRIMI APPUNTI

Il carattere « sovrano » dell'Ordine di Malta (che qui si esamina nel modo più schematico e sommario, come è consentito dalla brevità del termine concesso) va considerato sotto due aspetti, che, sebbene connessi, sono fra loro diversi.

In primo luogo, la sovranità viene in considerazione come attributo dell'Ordine in quanto tale, cioè in quanto ente unitario. Sotto questo aspetto, per sovranità si intende l'*indipendenza dell'ente da altra autorità*.

In secondo luogo, la sovranità viene in considerazione come un carattere che riguarda, non l'Ordine in quanto ente, ma l'ordinamento giuridico che ad esso fa capo, di cui, come si dice, esso è il portatore. Si parla di sovranità in questo secondo senso per indicare un ordinamento che non è derivato da un ordinamento superiore, che non desume da tale ordinamento la propria efficacia, ma che è *originario*, che cioè ha in se stesso il fondamento della sua efficacia.

I due indicati aspetti del problema sono fra loro connessi, in quanto un ente che sia sovrano, nel senso di essere indipendente da qualsiasi altra autorità, non può essere portatore che di un ordinamento originario. Ma non è detto che ordinamenti originari facciano capo soltanto ad enti indipendenti e che non si possa avere un ente che, sebbene dipendente da un altro, sia portatore di un ordinamento originario; non è detto cioè che il rapporto di dipendenza fra due enti debba essere necessariamente accompagnato da una relazione fra i rispettivi ordinamenti, per la quale l'ordinamento dell'ente dipendente si ponga come derivato dall'ordinamento dell'ente superiore. Questa coincidenza fra posizione di dipendenza in cui un ente si trova e carattere derivato del suo ordinamento si riscontra nello Stato che sia membro di uno Stato federale; ma non si riscontra nello Stato vassallo, il quale, sebbene subordinato, nella sua unità, allo Stato *suzerain*, è portatore di un ordinamento originario, sul quale, appunto per il carattere originario di esso, lo Stato *suzerain* non può direttamente influire.

In un caso come quest'ultimo, l'ente sovraordinato può bensì imporre la propria volontà all'ente dipendente anche per quanto riguarda il modo

di essere, e quindi una eventuale modifica, del suo ordinamento giuridico; ma la modifica non si avrà se non attraverso i procedimenti propri dell'ordinamento dell'ente dipendente, appunto perchè ordinamento originario.

I. - Indipendenza dell'Ordine.

La sovranità dell'Ordine di Malta sotto il primo dei due aspetti indicati, cioè come indipendenza da altra autorità, deve esaminarsi: A) *nei rapporti con gli Stati*; B) *nei rapporti con la Santa Sede*.

A) *Indipendenza dagli Stati.*

L'indipendenza dell'Ordine di fronte agli Stati è pacificamente ammessa e può dirsi fuori questione. Essa risulta dall'atteggiamento costantemente tenuto dagli Stati nei riguardi dell'Ordine ed è generalmente espressa con la formula del riconoscimento all'Ordine della qualità di *soggetto di diritto internazionale*. Poichè il diritto internazionale regola i rapporti tra enti coordinati e poichè, per ciò stesso, soggetti di diritto internazionale sono enti che si trovano reciprocamente in una posizione di indipendenza, riconoscere all'Ordine la personalità giuridica internazionale significa riconoscere quello che è il necessario presupposto di tale personalità, cioè appunto l'indipendenza dell'Ordine.

Di particolare importanza è, a tale riguardo, l'atteggiamento dello Stato italiano, dato che in territorio italiano l'Ordine ha la propria sede; circostanza questa che avrebbe offerto allo Stato italiano una infinità di occasioni per l'affermazione di una sua supremazia di fronte all'Ordine. Invece non può ricordarsi un solo atto col quale lo Stato italiano abbia esercitato o dal quale comunque risulti la sua volontà di esercitare, in confronto dell'Ordine, le potestà che allo Stato stesso deriverebbero dalla sua sovranità sul territorio. Esiste invece tutta una serie di atti dai quali risulta, nel modo più chiaro ed esplicito, la volontà opposta. Non è necessario qui elencare tutti questi atti, bastando ricordare l'atteggiamento costantemente tenuto, a tale riguardo, dalla giurisprudenza.

La giurisprudenza italiana ha ripetutamente e costantemente affermato la personalità internazionale dell'Ordine, e quindi la sua indipendenza, per trarre da tale affermazione conseguenze di varia natura. Così, nella elaborata sentenza del 18 marzo 1935, la Cassazione si è a lungo soffermata sulla personalità internazionale dell'Ordine per desumerne la conseguenza che la fondazione di una Commenda con assegnazione di immobili siti nel territorio italiano non abbisogna, per la sua validità, della preventiva autorizzazione governativa.

Recentemente il Tribunale di Roma, nelle due sentenze del 29 giugno 1947 e del 1° giugno 1951, sempre nel presupposto, espressamente enunciato, della personalità internazionale dell'Ordine, ha esaminato il problema della esenzione o meno dell'Ordine dalla giurisdizione italiana, ponendo tale problema negli stessi identici termini in cui esso si presenta riguardo agli Stati.

stranieri. Per di più la prima delle indicate sentenze ha dichiarato applicabili, in tutto e per tutto, all'Ordine le norme circa gli atti esecutivi e cautelari contro Stati stranieri contenute nel R. D. L. 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263.

Per quanto riguarda gli altri Stati, è decisivo, nel senso del riconoscimento all'Ordine della personalità giuridica internazionale e quindi della sua indipendenza, l'atteggiamento di quegli Stati che intrattengono con l'Ordine rapporti diplomatici. Questi rapporti sono veri rapporti diplomatici, regolati, come tali, dal diritto internazionale, sia per quel che concerne la procedura per la costituzione e l'estinzione della missione diplomatica, sia per quanto riguarda il trattamento da farsi agli agenti. Stati ed Ordine di Malta si pongono perciò, gli uni di fronte all'altro, come destinatari delle norme internazionali in materia e quindi su un piede di piena eguaglianza e di indipendenza reciproca.

B) *Indipendenza dalla Santa Sede.*

Dire che l'Ordine è del tutto indipendente dagli Stati e che esso gode della personalità internazionale, nel senso che dal diritto internazionale sono regolati i suoi rapporti con gli Stati, non significa *necessariamente* che in una analoga posizione di indipendenza l'Ordine si trovi rispetto alla Santa Sede. La personalità internazionale dell'Ordine nel campo dei propri rapporti con gli Stati è infatti logicamente compatibile con una *ipotetica* dipendenza dalla Santa Sede. Non diversamente la relazione di dipendenza in cui uno Stato (Stato vassallo, Stato membro di Stato federale) si trova di fronte ad un altro (Stato *suzerain*, Stato federale) non esclude che i rapporti del primo coi terzi Stati siano regolati dal diritto internazionale e che pertanto allo Stato dipendente spetti la qualifica di soggetto di diritto internazionale. Ma ciò è possibile solo se e nei limiti in cui lo Stato superiore lasci allo Stato dipendente una sfera di autonomia, entro la quale quest'ultimo abbia la possibilità di determinare liberamente la propria condotta.

Sicché, una volta affermata la personalità internazionale dell'Ordine nel campo dei suoi rapporti con gli Stati, il problema della posizione dell'Ordine di fronte alla Santa Sede può schematicamente ricondursi alla seguente alternativa: o piena indipendenza dell'Ordine (la quale naturalmente non esclude la soggezione alla Chiesa e, più specificamente, alla Santa Sede per tutto quanto attiene alla materia spirituale) o dipendenza dell'Ordine dalla Santa Sede, accompagnata tuttavia da un'ampia sfera di autonomia accordata dalla stessa Santa Sede. Nella prima ipotesi i rapporti dell'Ordine con la Santa Sede sarebbero anch'essi regolati dal diritto internazionale; nella seconda ipotesi sarebbero regolati invece dal diritto canonico.

Quest'ultimo rilievo ha particolare importanza per la soluzione del problema. Infatti in tanto la seconda alternativa potrebbe essere accolta in quanto si riuscisse a dimostrare la presenza, nell'ambito dell'ordinamento canonico, di norme dirette a regolare i rapporti della Santa Sede con l'Or-

dine: la presenza, in primo luogo, di norme da cui dovrebbe derivare la stessa esistenza dell'Ordine in quanto persona giuridica nell'ordinamento medesimo.

Inoltre dall'accettazione della seconda alternativa dovrebbe necessariamente discendere una conseguenza, che merita di essere sottolineata. Poichè la personalità internazionale e la capacità giuridica internazionale dell'Ordine nei suoi rapporti con gli Stati sarebbero, in ipotesi, condizionate alla sfera di autonomia che sarebbe all'Ordine riconosciuta dalla Santa Sede, una modifica di questa sfera di autonomia (che, sempre *in ipotesi*, potrebbe essere liberamente operata dalla Santa Sede) potrebbe produrre una modifica della capacità giuridica internazionale dell'Ordine di fronte agli Stati ed eventualmente l'estinzione della stessa personalità internazionale dell'Ordine.

Senonchè la tesi della dipendenza dell'Ordine di Malta dalla Santa Sede, sia pure accompagnata da una larga sfera di autonomia accordata da quest'ultima, è contraddetta dalla situazione di fatto, quale emerge dallo sviluppo storico dei rapporti tra la Santa Sede e l'Ordine (sviluppo storico che qui non è possibile neppure delineare), ed è contraddetta altresì dallo stesso ordinamento canonico. Basti per ora accennare ad un punto, cioè ai rapporti diplomatici che l'Ordine intrattiene con la Santa Sede.

Questi rapporti, al pari di quelli intrattenuti dall'Ordine con vari Stati, non differiscono in nulla dai consueti rapporti diplomatici quali sono disciplinati dal diritto internazionale. Non solo si parla, anche ufficialmente, di relazioni « diplomatiche », non solo l'agente dell'Ordine ha la qualifica di « ministro plenipotenziario ed inviato straordinario » ed è classificato nel Corpo diplomatico accreditato presso il Sommo Pontefice, ma l'intero rapporto di missione diplomatica si svolge in conformità delle norme di diritto internazionale in materia.

Si può, ciononostante, negare che i rapporti diplomatici fra la Santa Sede e l'Ordine siano formalmente regolati dal diritto internazionale, e ritenere che essi siano soggetti invece al diritto canonico? Non vi è un ostacolo logico che si opponga *a priori* a tale tesi. Ma finchè non si dimostri l'esistenza, nell'ordinamento canonico, di norme dirette a regolare i rapporti diplomatici intrattenuti dalla Santa Sede specificamente con l'Ordine di Malta ed a regolare tali rapporti nello stesso preciso modo in cui i rapporti diplomatici fra Stati sono disciplinati dal diritto internazionale, si ha ogni ragione di ritenere che al diritto internazionale sono soggetti anche i rapporti diplomatici fra la Santa Sede e l'Ordine di Malta.

Ciò significa che queste due entità si pongono l'una di fronte all'altra come soggetti di diritto internazionale e quindi in una posizione di indipendenza reciproca. Mantenendo con l'Ordine rapporti diplomatici la Santa Sede manifesta il convincimento di trovarsi di fronte, non già ad una persona di diritto canonico, dipendente, come tale, dalla Santa Sede medesima, ma ad una persona di diritto internazionale, del tutto indipendente e perciò, in questo senso, sovrana.

La indipendenza dell'Ordine anche di fronte alla Santa Sede non tocca

naturalmente quei rapporti fra i due enti che si collegano alla competenza universale della Santa Sede in materia religiosa, rapporti che si concretano in una supremazia della Santa Sede in questo campo.

II. - Autonomia interna dell'Ordine

L'indipendenza dell'Ordine di Malta, sia dagli Stati che dalla Santa Sede, postula come necessaria conseguenza che il suo ordinamento giuridico interno è un ordinamento, non già derivato, ma *originario*. Si tratta, in altri termini, di un ordinamento perfettamente autonomo, la cui efficacia ha il suo fondamento nell'ordinamento stesso e non deriva dall'esterno, cioè da un diverso ordinamento; di un ordinamento pertanto che può subire modificazioni solo attraverso i procedimenti predisposti dall'ordinamento medesimo e non per volontà di un ordinamento diverso.

Senonchè, per quanto si è detto fin dal principio, il carattere originario dell'ordinamento interno dell'Ordine, se costituisce una necessaria conseguenza della indipendenza dell'Ordine in quanto ente unitario, non è per nulla condizionato a tale indipendenza. Esso perciò potrebbe essere affermato anche se, per ipotesi, dovesse ammettersi una subordinazione dell'Ordine, nella sua unità, di fronte alla Santa Sede.

Ove si partisse da questo presupposto (che si è visto infondato), l'indagine circa il carattere originario o derivato dell'ordinamento interno dell'Ordine dovrebbe condursi sulla base del diritto canonico. Infatti, in tanto può considerarsi l'ordinamento interno dell'Ordine come derivato dall'ordinamento canonico, e quindi come niente altro che un sistema parziale compreso nel più ampio sistema costituito dall'ordinamento canonico, in quanto si accerti l'esistenza in quest'ultimo di una qualche norma che funzioni da collegamento fra i due sistemi, di una norma cioè da cui l'Ordine desuma il potere di darsi un proprio ordinamento.

Ora, senza entrare in un campo riservato ad altri patroni, si osserva che di una origine canonica dell'Ordine di Malta e di un ordinamento del medesimo non originario, ma derivato da quello canonico, potrebbe parlarsi solo se l'Ordine avesse avuto, fin dal suo sorgere, ed avesse poi conservato unicamente finalità ed attività rientranti in quelle contemplate dal diritto canonico e se inoltre l'origine dell'Ordine fosse dipesa da un'approvazione del Sommo Pontefice. Elementi questi che non si riscontrano nè nelle origini nè nella vita dell'Ordine.

Non esistendo pertanto alcuna norma di diritto canonico che riguardi, nel senso indicato, l'ordinamento interno dell'Ordine, deve concludersi che questo ordinamento non è un ordinamento derivato da quello della Chiesa, ed è quindi un ordinamento *originario*.

Del resto come ente fornito di una potestà originaria di autoorganizzarsi e di autoregolarsi l'Ordine è stato sempre trattato dagli Stati e dai diritti interni di questi (si veda, nella sentenza della Cassazione italiana del 24 aprile 1945, l'affermazione esplicita del carattere autonomo ed originario dell'ordinamento giuridico dell'Ordine). Non si è mai pensato infatti che

il complesso di norme e di rapporti costituenti l'ordinamento interno dell'Ordine costituisca niente altro che un insieme di norme e di rapporti riconducibili in definitiva al diritto canonico.

Una delle tante manifestazioni del carattere originario ed autonomo dell'ordinamento interno dell'Ordine è il potere dell'Ordine di creare persone giuridiche, quali sono le Commende e le Associazioni di Cavalieri. Questi enti sono nei vari Stati, e così in quello italiano, trattati come persone giuridiche senza che sia intervenuto, da parte dello Stato, l'atto amministrativo richiesto dal diritto interno dello Stato stesso per l'attribuzione della personalità. Ciò significa che gli enti di cui si tratta sono considerati come persone giuridiche straniere, alla stessa stregua delle persone giuridiche sorte nell'ambito degli ordinamenti degli Stati stranieri. Ma non può certamente affermarsi che essi siano enti ecclesiastici, come dovrebbe invece dirsi se l'ordinamento dell'Ordine, dal quale essi hanno avuto origine, dovesse considerarsi come parte dell'ordinamento canonico.

GAETANO MORELLI

Professore ord. di diritto internazionale
nella Università di Roma

On.le Prof. AVV. CAMILLO CORSANEGO
Avv. Comm. GIOVANNI BATTISTA FERRATA

AVVOCATI DEL SACRO CONCISTORO

MEMORIA PER IL S. M. O. DI MALTA

Ci permettiamo far precedere questo nostro Memoriale introduttivo da un breve *proemio*, nel quale siano riassunti i precedenti della questione. Riteniamo nostro dovere limitarci alla semplice narrazione dei fatti, e preghiamo Voi, Eminentissimi Principi, che in maggior parte presiedete anche alla S. C. dei Religiosi, di non vedere in questa premessa un desiderio di polemica od una benchè minima mancanza di reverenza verso la stessa Sacra Congregazione.

La S. C. dei Religiosi è un dicastero troppo alto perchè abbia bisogno di una difesa; ma d'altra parte anche il S. M. O. di Malta ha l'obbligo di evitare ombre sulla correttezza del suo agire. Da quanto riferiremo apparirà chiaro che la S. C. dei Religiosi ha proceduto nei riguardi del S. M. O. di Malta, come se questo non fosse che una semplice « persona moralis in Ecclesia », e cioè null'altro che un ordinario Istituto Religioso. Il S. M. O. di Malta invece ha ritenuto e ritiene di avere tutt'altro carattere, e cioè di essere innanzi tutto un Ente indipendente ed autonomo di diritto internazionale con personalità propria, avente qualifica di Sovrano e di Religioso. Per il S. M. O. di Malta conservare questo suo carattere e queste sue prerogative non è una questione di prestigio, ma una questione di esistenza e di vita.

Si deve ammettere che, partendo da così opposti principi, tanto la S. C. dei Religiosi, quanto il S. M. O. di Malta abbiano creduto ambedue di agire in modo pienamente lecito.

Ed è per il compiuto chiarimento di ogni questione, che dal Sommo Pontefice è stato demandato a Voi, Eminentissimi Principi, di decidere previamente sulla natura e sull'ambito delle diverse qualifiche dell'Ordine.

CAPITOLO I

Precedenti della questione

I. A pochi è realmente noto lo sviluppo che il S. M. O. di Malta ha avuto nell'ultimo venticinquennio. Molti sanno che in questo periodo lo Ordine ha potuto rafforzare il suo carattere sovrano, ottenendone da vari altri Stati il giusto riconoscimento; molti hanno appreso come in vari Stati siano sorte le Associazioni dei Cavalieri e come l'Ordine abbia così

esteso il campo delle sue attività in territori nei quali prima era sconosciuto; ma i più ignorano lo sviluppo intrinseco dell'Ordine stesso e specialmente il progressivo potenziamento delle sue opere assistenziali. Potenziamento dovuto ad una duplice causa: in primo luogo ad una più oculata amministrazione; ed in secondo luogo al fatto che le rendite del patrimonio dell'Ordine, che prima erano impiegate in opere assistenziali soltanto in modesta parte, oggi sono quasi per intero destinate a tal fine, mentre i redditi dei titolari delle Commende sono stati ridotti in limiti molto modesti. Basterà osservare che se 40 anni or sono vi erano Commende che assegnavano all'investito anche 36.000 lire oro annuali, oggi la più cospicua Commenda non supera il reddito di lire seicentomila circa, cioè un reddito inferiore al salario di un modesto impiegato. Alcuni investiti inoltre sogliono rilasciarlo per gli scopi benefici dell'Ordine stesso.

2. In un momento in cui l'Ordine aveva intenzione di rendere in qualche modo noto al mondo intero il complesso delle sue attività assistenziali, e questo non per una vanagloria dalla quale è stato sempre alieno, ma perchè fosse valutata la sua opera, e poteva attendere con fiducia una parola di incoraggiamento e di plauso dai vari Stati e primieramente dalla Santa Sede, si vide improvvisamente ed inaspettatamente notificata il giorno 3 novembre 1951 dalla S. C. dei Religiosi una *Lettera a stampa*, nella quale la S. C., dopo aver procurato di dimostrare con una lunga premessa che il S. M. O. di Malta altro non era e non è che una semplice Congregazione Religiosa, e cioè una persona morale ecclesiastica come tutte le altre, dichiarava di aver deciso di sua iniziativa di *assistere e dirigere* l'Ordine in una *forma che più lo avvicini ad Essa*, e precisava che l'esecuzione di tale disegno era demandata ad una Commissione composta di tre Eminentissimi Cardinali, sempre nell'ambito della Congregazione stessa.

A sole 48 ore di distanza, e cioè prima ancora che gli organi competenti avessero potuto leggere la lettera, tanto più che il giorno 4 novembre era domenica, e cioè al mattino del giorno 5 novembre, la S. C. notificava una seconda lettera, con la quale *inabilitava* il Gran Maestro e gli Organi tutti dell'Ordine, *sospendeva* le Costituzioni, *assumeva* la totale amministrazione e direzione dell'Ordine anche per la parte civile e militare, e sottoponeva l'intero Ordine a visita inquisitoria.

3. Non esamineremo per ora la portata e la validità di questi provvedimenti, perchè tale esame è connesso con le questioni di merito che saranno esaminate in seguito. Non ci sembra però venir meno alla reverenza dovuta alla S. C. dei Religiosi, se ci permettiamo di notare fin da ora la « singolarità » di questo modo di agire, con il quale mentre da una parte si notifica ad un Ente una decisione che non ha alcun precedente nella sua storia, e lo pone palesemente e praticamente sotto accusa, dall'altra a poche ore di distanza si inabilitano tutti i suoi Organi e tutti i Dirigenti, in modo che l'Ente stesso non possa più neppure difendersi e far valere le sue ragioni. Siamo sicuri che questa contraddizione sia sfuggita alla stessa S. C. dei Religiosi, che altrimenti avrebbe avuto cura di evitarla.

4. Queste rapidissime e gravissime decisioni, che non potevano per la

loro stessa natura rimanere segrete, e che si prevedeva avrebbero prodotto grande scalpore ed avrebbero arrecato all'Ordine un grave danno sia in Italia che all'Estero, come di fatto è avvenuto, scossero profondamente il Principe Gran Maestro. Reduce da un viaggio in Spagna e Portogallo molto proficuo per l'Ordine, che Egli aveva intrapreso come una missione (il confessore del venerato Principe P. Giuseppe Mastri S. I. ci autorizza a dire che prima di partire Egli aveva voluto accostarsi ai SS. Sacramenti nella chiesa del Gesù con speciale raccoglimento e devozione) il Gran Maestro rivolse affrettatamente lo stesso giorno 5 novembre un primo accorato appello al Sommo Pontefice.

Il giorno seguente, 6 novembre, consultò per la prima volta il secondo dei sottoscritti avv. Ferrata, sottoponendogli le lettere ricevute e chiedendo consiglio. Il medesimo sottoscritto,¹ dopo un rapido esame, presentò al Principe alcune note, che servirono per redigere l'Esposto Suppletivo umiliato da S. A. E.ma al Santo Padre il giorno 12 novembre, Esposto che qui si intende interamente trascritto.

Nello stesso tempo S. A. E.ma il Gran Maestro dava doverosa comunicazione alla S. C. dei Religiosi delle lettere e dell'Esposto rimesso al Sommo Pontefice.

5. Riteniamo nostro dovere far rilevare che nell'Esposto al Santo Padre come nella lettera al Rev.mo P. Larraona il Gran Maestro teneva a porre in evidenza che il S. M. O. di Malta non intendeva in alcun modo sottrarsi all'autorità della S. C. dei Religiosi per quel che riguardava la materia spirituale, così *come era stata sempre esercitata e riconosciuta per il passato*, e che la sua attitudine era soltanto motivata da esigenze imprescindibili per la vita dell'Ordine, esigenze precisate nello stesso Esposto.

E più ancora teniamo a far rilevare quanto S. A. E.ma il Gran Maestro aggiungeva: « Se Vostra Santità ritenesse opportuno che le Costituzioni dell'Ordine fossero aggiornate anche nei capitoli non riguardanti il campo spirituale, e questo per dare all'Ordine un'attività più conforme al progresso dei tempi ed anche per nobilitarne maggiormente la vita, tanto io che tutti gli Organi Direttivi dell'Ordine saremmo lietissimi di accingerci subito ad un tale lavoro, seguendo le direttive che la Vostra Santità si degnerà di impartirci, perchè così queste nuove Costituzioni sarebbero legate in perpetuo al Veneratissimo nome di Vostra Santità ».

Preghiamo Voi, Eminentissimi Principi, di voler profondamente considerare queste parole del compianto Gran Maestro perchè più di ogni altra cosa palesano la sua grande umiltà e la sua assoluta devozione al Sommo Pontefice, e soprattutto palesano lo spirito che ha animato il S. M. O. di Malta in tutta questa penosissima vertenza.

6. Il Rev.mo P. Larraona, nella sua lettera di risposta in data 8 novembre, pur manifestando il suo dispiacere per il ricorso interposto, dichiarava

¹ L'avv. Ferrata si permette rendere noto che, non avendo avuto precedentemente occasioni di studiare le Costituzioni dell'Ordine, ed essendo esitante quindi ad accettare il grave incarico, aderì all'invito solo dopo avuto il consiglio e l'incoraggiamento di autorevolissimi ecclesiastici.

che il suo Dicastero rimaneva in attesa di quanto il Santo Padre avrebbe disposto, riconoscendo il pieno diritto che ha ogni fedele di rivolgersi al Sommo Pontefice.

Purtroppo questa dichiarazione del Rev.mo P. Larraona rimase, come varie di altri, lettera morta, ed ancora oggi non riusciamo a comprenderne il motivo. Alla S. C. dei Religiosi era nota la protesta di devozione del Gran Maestro al Santo Padre qui sopra riportata, ed Essa aveva anche avuto direttamente ulteriori assicurazioni in proposito. Se dunque la S. Congregazione avesse soprasseduto sia pure per breve tempo alle sue gravissime decisioni, ed avesse così potuto prendere in esame le proposte che il S. M. O. di Malta non avrebbe mancato di fare, molto probabilmente ogni malinteso sarebbe stato appianato, e la controversia si sarebbe potuta comporre senza tanto scalpore e tanto danno.

Di quanto è dunque avvenuto nessuna responsabilità può risalire al S. M. O. di Malta, che nei limiti del possibile, anzi oltre questi limiti, si era dichiarato disposto ad assecondare i desideri della S. Congregazione in ogni migliore modo.

7. Tutta questa penosissima vertenza, a quanto ha più volte dichiarato la stessa S. C. dei Religiosi, sembra avere avuto un'origine non meno penosa.

Un Cavaliere di Giustizia professo, che gli Organi dell'Ordine ritenevano dover deporre da una carica che rivestiva per gravi manchevolezze documentate, contravvenendo a tutti i giuramenti cavallereschi di fedeltà e lealtà all'Ordine e violandone tutti i privilegi, ritenne poter presentare alla S. C. dei Religiosi un ricorso *segreto*. Agendo quindi anche egli in un modo al quale mai nessun Cavaliere ricorse in nove secoli di storia dell'Ordine, il detto Cavaliere provocò una inquisizione da parte della stessa S. Congregazione della quale parimenti non si riscontrano esempi, come meglio vedremo in seguito.

Il S. M. O. di Malta in base alla sua natura ed ai suoi privilegi avrebbe potuto opporvisi: non lo fece per deferenza verso la S. Congregazione; ma d'altra parte ben sicuro della legittimità della decisione presa, ritenne non poter accedere in alcun modo all'invito della S. Congregazione la quale avrebbe desiderato che la persona fosse reintegrata nelle sue funzioni.

8. Chiariamo ancora un dettaglio benchè di secondaria importanza.

Nella sua lettera in data 8 novembre il Rev.mo P. Larraona dichiarava al Principe Chigi che la S. Congregazione aveva sempre inteso procedere con la più *squisita delicatezza*, sia nei riguardi dell'Ordine che del Gran Maestro. S. A. Ema il Gran Maestro era costretto a rispondere in data 12 novembre che « non metteva minimamente in dubbio ed era grato delle deferenti intenzioni della S. C. dei Religiosi e di S. E. » però doveva notare che tale delicatezza era rimasta in un campo « molto astratto ». Poichè queste parole sono apparse in qualche modo non troppo riverenti verso la S. Congregazione, per dovere verso la memoria del Gran Maestro, e perchè sia dissipato ogni più lieve dubbio in proposito, dobbiamo far rilevare che la S. Congregazione addivenendo alla detta inchiesta, non soltanto come sopra si è detto aveva effettuato un intervento senza precedenti nella

storia dell'Ordine in deroga a tutti i privilegi ed al carattere di Ente indipendente di diritto internazionale con qualifica di Sovrano, che l'Ordine ha; ma aveva inoltre seguito una procedura del tutto inconcepibile nei riguardi di un tale Ente, dichiarando che non era tenuta a dare comunicazione di nulla nè all'Ordine, nè ai suoi incaricati.

E questo non per un semplice motivo di prestigio, ma con il fine, poi espressamente dichiarato nelle successive lettere, di *voler dirigere ed amministrare direttamente tutto il patrimonio del S. M. O. di Malta, e di volerne modificare le Costituzioni.*¹

Dunque sono pienamente comprensibili le parole dell'E.mo Principe di venerata memoria, che vedendo colpito in modo tanto grave se stesso e l'Ordine, e sentendo parlare di squisita delicatezza, osservava con dolore come tali parole non fossero state tradotte in pratica.

9. A poche ore di distanza dalla presentazione dell'Esposto in data 12, il Principe Gran Maestro era chiamato da Dio all'eterno riposo. Per una provvidenziale coincidenza il secondo dei sottoscritti aveva avuto la sera avanti parole rassicuranti dalla S. C. dei Religiosi e le aveva comunicate per lettera al Principe. Questi lietissimo e fiducioso, aveva voluto darne subito comunicazione a S. E. il Conte Pecci, Ministro dell'Ordine presso la S. Sede. Ci sembra che tutto questo sia avvenuto per particolare disposizione della Divina Provvidenza, la quale ha voluto che un fedelissimo servo della Chiesa Cattolica trascorresse le sue ultime ore in piena calma e fiducia.

10. Alla morte del Gran Maestro automaticamente assumeva i poteri il Luogotenente Interinale, che provvedeva a dare ai vari Priorati ed Associazioni la triste notizia, la notizia della sua assunzione e della prossima convocazione del Consiglio Compito di Stato per la elezione del nuovo Gran Maestro.

11. Però, così può dirsi, gli *avvenimenti precipitavano*. Nonostante le assicurazioni date anche per lettera dalla S. C. dei Religiosi, di rimanere in attesa delle decisioni del Santo Padre, l'Ecc.mo Visitatore notificava a S. E. il Luogotenente Interinale che avrebbe subito ripreso la sua Inquisizione, di guisa che l'Ordine si vedeva costretto ad opporre un cortese, ma reciso rifiuto.

D'altra parte l'E.mo Gran Priore di Roma dichiarava che riteneva suo diritto prendere parte alle sedute del Consiglio Sovrano, destituendo il Rappresentante del Gran Priorato di Roma legittimamente nominato. Nonostante le reverenti repliche dell'Ordine, il quale faceva osservare che mai, e nelle Costituzioni e nel fatto, un Gran Priore aveva fatto parte del Consiglio Sovrano, e che per una destituzione era necessaria una regolare prevista procedura, l'E.mo Gran Priore con sue lettere in data 13,

¹ Nè l'Ordine poteva comprendere in base a quali poteri la S. Congregazione agisse in questo modo; non certo in base ai suoi poteri ordinari, per quanto sopra si è detto; non certo in base a poteri straordinari previamente concessi dal Sommo Pontefice, dei quali non si era mai avuto notizia, e che certo il Sommo Pontefice non aveva mai inteso dare, come si è visto dalle disposizioni che Egli ha preso in seguito.

22 e 29 dicembre insisteva nella decisione presa; veniva così a crearsi una nuova divergenza.

Inoltre, *circostanza questa gravissima*, in data 22 novembre il Rev.mo P. Larraona notificava al S. M. O. di Malta che per decisione della S. C. dei Religiosi, la elezione del nuovo Gran Maestro doveva essere sospesa.

12. E' nostro spiacevole, ma imprescindibile dovere, far rilevare come questo provvedimento che tanto danno ha arrecato al prestigio dell'Ordine, in quanto promanante dalla S. C. dei Religiosi, non appare conforme al diritto, ed è lesivo dei privilegi stessi dell'Ordine.

Si deve infatti tener presente ancora una volta come l'Ordine di Malta sia notoriamente un Ente indipendente ed autonomo, con fini militari, civili ed ospitalieri, con personalità giuridica propria, di carattere internazionale, e con qualifica di Sovrano, e come tale riconosciuto da numerosi Stati europei ed extraeuropei: un tale Ente ha in se stesso, per la sua stessa natura, il *diritto* di eleggersi il proprio capo, e non può esserne privato.

Se il S. M. O. di Malta ha voluto da secoli che l'elezione del Gran Maestro fosse gradita al Sommo Pontefice e formalmente confermata dalla sua altissima autorità, lo ha fatto perchè ha ritenuto manifestare maggiormente in questo modo la sua devozione alla Sede Apostolica, e perchè giustamente ritiene che questa conferma Pontificia sia *un grandissimo onore, ed uno dei più ambiti privilegi dell'Ordine, che i Sommi Pontefici si son degnati di concedergli.*

Dunque *soltanto il Sommo Pontefice* poteva intervenire in materia di elezione del Gran Maestro, ed infatti, attraverso i secoli e soltanto in via assolutamente eccezionale, i Sommi Pontefici lo hanno fatto.

Diciamo in via assolutamente eccezionale, perchè, salvo più ampie ricerche, abbiamo trovato un solo esempio di intervento Pontificio nell'elezione del Gran Maestro, e cioè quello del S. P. Pio VII dopo la morte del Gran Maestro Tommasi.

Di questo intervento Pontificio tratteremo in seguito. Desideriamo però notare fin da ora, che il provvedimento Pontificio riguardò il *titolo* di Gran Maestro, non la *carica*, perchè l'Ordine potè allora e sempre eleggersi un capo, con pari diritti, e cioè un Luogotenente ordinario, che pur non avendo il titolo di Gran Maestro, in realtà aveva tutti i diritti del medesimo.

13. Ma questi non sono che precedenti storici, i quali hanno un valore relativo: quello che più ha valore nel caso è il Breve con il quale il Sommo Pontefice Leone XIII, togliendo la sospensione indotta dal Sommo Pontefice Pio VII, restituì all'Ordine la facoltà di eleggersi il Gran Maestro, riservando soltanto a se stesso ed ai successori la conferma di tale nomina. E questa facoltà fu concessa « *quoties in posterum sedem et officium supremi capitis Ordinis vacare contigerit* ». Come dunque poteva la S. C. dei Religiosi sospendere questo privilegio concesso da un Pontefice in perpetuo, e come poteva applicare la sospensione alla carica stessa e non solo al titolo?

La S. C. dei Religiosi con il suo divieto veniva praticamente ad impedire ad un Ente autonomo di diritto internazionale la facoltà di eleggersi un capo, e non riusciamo proprio a comprendere come una Congregazione

che per definizione del Codice ha il suo campo limitato alle Congregazioni Religiose in quanto tali, possa essersi ritenuta capace di un tale intervento, se non riferendosi a quanto abbiamo scritto precedentemente (pag. 3). Atteso quanto sopra il S. M. O. di Malta non ritenne di poter eseguire quanto la S. C. dei Religiosi voleva.

14. Successivamente e cioè in data 12 dicembre 1951 la Segreteria di Stato di Sua Santità (per la consueta via diplomatica) comunicava al Ministro del S. M. Ordine presso la S. Sede, che il Santo Padre aveva fatta sua la sospensione dell'elezione del Gran Maestro. L'Ordine di Malta filialmente obbediva.

Quanto dunque abbiamo esposto sopra tale questione *ha avuto ed ha un solo scopo*, quello di mostrare quanto profondi siano i sentimenti di devozione verso il Santo Padre, dai quali è animato il S. M. O. di Malta.

In un momento infatti così difficile e delicato il Sommo Pontefice ha chiesto all'Ordine una prova, che non gli era stata mai domandata nel corso di nove secoli di vita: e l'Ordine, pur consapevole della ripercussione che la differita elezione del Gran Maestro avrebbe avuto in Italia ed all'Estero, ha voluto dare, senza esitazione, questa nuova dimostrazione della sua filiale devozione al Santo Padre. Siamo sicuri che Voi, Padri Eminentissimi, ai quali lo studio della presente vertenza mostrerà nel suo vero essere la natura di Ente indipendente dell'Ordine, non potrete non apprezzare l'alto significato della cattolica condotta del S. M. O. di Malta.

15. Per grazia di Dio, a porre rimedio al surriferito penosissimo seguire della controversia, interveniva la sapiente decisione del Sommo Pontefice felicemente Regnante, il quale accogliendo la seconda parte dell'Esposto di S. A. Ema il Principe e Gran Maestro, deferiva all'E.mo Tribunale composto da Voi, Eminentissimi Principi, il mandato di giudicare la questione, nell'ambito e nei limiti indicati nel Pontificio Chirografo di Costituzione del Tribunale stesso.

16. Ci auguriamo, Eminentissimi Principi, che a Voi non sia apparso superflui questo proemio, nel quale sono riassunti i precedenti della questione, che noi abbiamo ritenuto dover premettere, perchè fosse ben chiaro lo spirito che ha animato il Sovrano Militare Ordine di Malta nella sua linea di condotta, spirito che è di necessaria difesa dei diritti e privilegi dell'Ordine, e nello stesso tempo di assoluta devozione al Pontefice.

CAPITOLO II

Inizio della procedura

17. Nella prima Seduta di Q. E.mo Tribunale, alla quale i sottoscritti parteciparono, i sottoscritti medesimi presentando il richiesto mandato, tennero a far rilevare che era loro conferito dal S. M. O. di Malta, quale Ente autonomo ed indipendente con personalità giuridica di carattere internazionale e con qualifica di Sovrano. Tale osservazione poteva anche apparire superflua, perchè lo stesso venerato Chirografo Pontificio era diretto

all'Ordine di Malta come tale e con le suddette qualifiche; ad ogni modo per evitare qualsiasi malinteso sul valore del mandato stesso, i sottoscritti ritennero loro dovere richiamare l'attenzione dell'E.mo Tribunale su tale punto.

Avendo Q. E.mo Tribunale dichiarato nel suo Decreto in data 5 febbraio di aver preso atto del mandato conferito a noi patroni, udita la relazione dell'Ecc.mo Mons. Promotore di Giustizia, i sottoscritti ritengono che ogni questione in proposito possa considerarsi superata.

Del resto a dissipare ogni possibile dubbio, giova più che ogni altra cosa la stessa formulazione delle questioni proposta dall'Ecc.mo Mons. Promotore di Giustizia, la cui altissima competenza di studioso e di giurista non soltanto in materia canonica e civile, ma anche in materia di diritto pubblico ed internazionale, è a tutti noi ampiamente nota.

Infatti dalla formulazione dei due primi dubbi appare chiaro che la personalità internazionale del S. M. O. di Malta non è posta in discussione. L'Ecc.mo Mons. Promotore propone di esaminare in che cosa consista la qualifica Sovrana di questa personalità, in che cosa consista la qualifica Religiosa, quale sia l'ambito dell'una e dell'altra, quali i loro rapporti. Ma si tratta sempre di qualifiche: dunque la personalità dell'Ordine, quale oggi appare, non è oggetto di discussione.

18. Nella medesima prima Seduta i sottoscritti tennero inoltre a far presente un aspetto della procedura riguardante tutto il seguito della discussione.

Crediamo necessario esporlo.

La figura del S. M. O. di Malta nel presente giudizio riveste un carattere singolare. Come ricorrente, e cioè come firmatario del Ricorso al Santo Padre, l'Ordine potrebbe dirsi attore, benchè in giudizio non vi siano le due parti in causa propriamente dette, cioè attore e convenuto.

Ma l'Ordine non intende accampare o chiedere nuovi privilegi, perchè l'unico suo fine è stato ed è quello di conservare la sua personalità e salvaguardare i diritti e privilegi che gode da tempo immemorabile. Quindi parlando con analogia giuridica dovrebbe dirsi che l'Ordine è attore o parte dirigente *in possessorio*, e sarebbe soltanto convenuto *in petitorio* qualora cioè l'Ecc.mo Promotore di Giustizia intendesse contestare la legittimità del possesso¹ che l'Ordine dimostrerà.

Questa questione, apparentemente di poco rilievo, è in realtà di grande importanza non soltanto perchè delimita l'onere della prova, ma anche perchè delinea l'ambito della discussione.

Infatti per quel che riguarda *l'onere della prova* sembra ai sottoscritti, che anche nel presente giudizio non si possa prescindere dai principi generali del diritto comune e del diritto naturale, in base ai quali, « *melior habetur possessoris causa* » (Paul. 1154 de Re. Iu. 50-17) e « *possessio defenditur ad instar iuris* » (R. I.). Basandosi appunto su tali principi il S. M. O.

¹ Deve più esattamente parlarsi di *quasi-possessio*, « *quia iura, cum intellectu percipiuntur, non possideri, sed quasi possideri dicuntur* » (D'Annibale, *Summula theol. mor.*, ed. V, vol. II, n. 118).

di Malta, e per esso i sottoscritti, intende dimostrare quali siano i diritti e quale la personalità dei quali è in possesso da tempo immemorabile. Crediamo dover estendere a 150 anni questa nostra dimostrazione, perchè così viene a coincidere con la perdita del dominio territoriale di Malta da parte dell'Ordine.

Atteso che nel Decreto di Q. E.mo Tribunale in data 5 febbraio non vi era cenno di quanto i sottoscritti avevano esposto in proposito nella suddetta prima Seduta, i sottoscritti stessi ritennero dovere insistere a mezzo di formale istanza che fu esibita il giorno 12 febbraio.

Ma poichè privatamente, e poi con lettera di S. E. Mons. Segretario, in data 22 febbraio, è stato comunicato non esservi dubbio che i patroni dell'Ordine possano esporre e sviluppare anche la tesi del possesso di stato, i sottoscritti credono che non vi sia più alcuna necessità di insistere su tale punto procedurale, concordemente ammesso.

La questione però ha un valore oltre che procedurale anche sostanziale. Bisogna infatti riconoscere che il S. M. O. di Malta ha subito, attraverso i secoli, variazioni intrinseche, che ne hanno variato profondamente la costituzione.

Nato in Gerusalemme, allora sotto il dominio mussulmano, come un'opera ospitaliera, per opera di navigatori Amalfitani, ebbe un primo rigoglioso sviluppo appunto in tale campo.

L'Ospedale di S. Giovanni fu poi di grande utilità ai Crociati sicchè dopo la conquista di Gerusalemme, Goffredo di Buglione lo arricchì di innumerevoli donazioni e privilegi. Fu soltanto in seguito, e cioè dopo i primi rovesci dei Crociati che gli Ospitalieri si videro costretti a prendere le armi per difendere sia l'Ospitale stesso che i beni a lui donati. Così al primitivo fine (ospitaliero) si aggiunse il secondo (militare) che prese da quel momento il sopravvento. Poco dopo il B. Gerardo, capo della Milizia Gerosolimitana, impose ad una categoria di Cavalieri i voti, e così l'Ordine diventò anche Religioso. Questo carattere religioso sopraggiunto per ultimo in ordine cronologico, prese a sua volta il sopravvento sugli altri.

Vi fu un'epoca (e ne parla il Card. De Luca) nella quale si paragonava il *Magister Magnus* al Sommo Pontefice, ed i Cavalieri di Giustizia ai Cardinali (*De Iurisd.*, Disc. 100, n. 17). I Commendatori erano ritenuti i veri Ordinari nelle proprie Commende. L'Ordine aveva un ordinamento giudiziario interno, e dalle sentenze del Gran Maestro si poteva appellare soltanto al Papa, non alla Curia Romana. Tutto questo può spiegarsi soltanto col prevalere del carattere Religioso dell'Ordine e con la disciplina ecclesiastica dell'epoca.

Ma dopo il Concilio di Trento l'elemento Religioso cominciò ad apparire anacronistico ed in contrasto con la riforma della disciplina canonica, e andò quindi attenuandosi.

Moltissimi autori hanno trattato tutta questa materia, ma nonostante la mole delle opere, è difficile affermare che siano veramente scritte con competenza, almeno nella più gran parte, ed abbiano veramente esami-



nato le questioni nel loro vero aspetto. Le varie opere si limitano a rispecchiare la tendenza esistente nella loro epoca.

Uno studio completo, che veramente esaminasse tutto lo sviluppo dell'Ordine, e ne stabilisse la natura, richiederebbe un tempo considerevole, e probabilmente non avrebbe alcuna portata pratica.

Le mutate circostanze dei tempi non permetterebbero certo di far rivivere il S. M. O. di Malta con i caratteri Religiosi che aveva prima del '600, e con i privilegi veramente straordinari ed eccezionali dei quali godeva.

Il tempo, le consuetudini, la desuetudine, le modifiche indotte dall'Ordine nelle sue Costituzioni, la progressiva riduzione del numero dei Cavalieri Professi, ed i successivi interventi dei Sommi Pontefici, l'attività sovrana dell'Ordine nel campo internazionale laico, *hanno condotto il S. M. O. di Malta alla posizione attuale. E' questa dunque che occorre definire e conservare nel comune interesse.*

19. Nella stessa Seduta del giorno 28 gennaio, S. E. Mons. Promotore di Giustizia, presentò i « dubbi » che riteneva dovessero essere oggetto specifico della discussione e della decisione. I sottoscritti dichiararono ben volentieri di aderirvi *a priori*, e questo non soltanto per la deferenza dovuta alla altissima personalità di S. E. Mons. Ottaviani, ma anche perchè ritenevano che, ammesse le riserve da loro formulate, ogni altra ragione di eccezione da parte loro non avesse motivo.

Questo E.mo Tribunale con suo Decreto in data 5 febbraio ha dichiarato doversi prendere a base del giudizio i punti formulati da S. E. Monsignor Promotore, che di conseguenza qui trascriviamo per intero:

a) Natura della qualità di Ordine Sovrano del Militare Ordine Gerosolimitano di Malta (art. 2 delle Costituzioni);

b) Natura della qualità di Ordine Religioso del medesimo Ordine (art. 4 delle Costituzioni);

c) Ambito della rispettiva competenza;

d) Relazioni reciproche (rapporti tra il carattere sovrano e la natura religiosa dell'Ordine) e nei confronti della Santa Sede;

e) Conseguenze: in quanto alla sottomissione al Pontefice, alla Santa Sede e ai suoi Organi competenti; in quanto alla sua potestà interna; in quanto allo « status » giuridico delle persone; in quanto alla natura dei suoi beni.

CAPITOLO III

Istanze degli Avvocati

20. E' per espressa volontà del Santo Padre che la presente discussione si svolge in forma giudiziaria, con particolare salvaguardia di tutte le garanzie della difesa. Questa decisione del Sommo Pontefice imporrebbe ai sottoscrittori di sollevare alcune *questioni di natura pregiudiziale* sia nei riguardi dell'Ordine che dell'E.mo Tribunale; confidando però nel carattere altissimo degli Eminentissimi Giudicanti e del giudizio stesso, i sot-

toscritti si astengono dal proporle, rimettendo alla maggiore competenza dell'Ecc.mo Mons. Promotore di Giustizia di giudicare se esse debbano necessariamente essere esaminate, *perchè di natura tali da invalidare lo stesso giudizio.*

21. Dobbiamo però necessariamente insistere sopra una *eccezione* rispettosamente sollevata nell'Istanza del giorno 12 febbraio 1952.

Non è stata a noi notificata copia del Verbale della Seduta del giorno 28 gennaio. Di più risulta dal Decreto di Q. E.mo Tribunale in data 5 febbraio 1952 che S. E. Mons. Promotore di Giustizia ha fatto una relazione all'E.mo Tribunale. Anche di questa Relazione non abbiamo avuto alcuna comunicazione.

Noi non sappiamo se questi atti saranno considerati atti giudiziari, e potranno influire in qualche modo sulla decisione; osserviamo però che se anche uno solo degli atti della causa non fosse a noi comunicato, rimarrebbero fortemente invalidati se non del tutto distrutti i diritti della difesa, dei quali I Santo Padre ha fatto aperta menzione nel suo venerato Chirografo.

I sottoscritti non possono non sentire la responsabilità del compito che è stato loro affidato; la loro opera sarà in futuro esaminata, e non sempre con animo favorevole, da quanti studiosi italiani ed esteri con il senno del poi, si occuperanno di questo giudizio, seguito in tutto il mondo. I sottoscritti esprimono ancora una volta la loro devozione alla Santa Sede e la loro profondissima stima per l'E.mo Tribunale, ma per la stessa reverenza dovuta, ritengono necessario far presente quanto, a loro modesto giudizio, sia di ostacolo alla difesa, perchè questo E.mo Tribunale possa nella sua alta competenza provvedere.

Presentiamo quindi **FORMALE ISTANZA**, chiedendo che ogni atto sia redatto e comunicato nelle forme consuete.

22. Dobbiamo inoltre richiamare la Vostra attenzione, Eminentissimi Principi, sopra un altro punto importante. Invitati a presentare una prima Memoria nel termine di un mese, abbiamo procurato di dare questa prova di deferenza verso codesto altissimo Tribunale, pur consapevoli che il termine fosse inadeguato ed appena sufficiente per una visione sommaria dei principali documenti, in una questione in cui sono state scritte opere voluminose da celebrati autori, dopo anni di studio. Teniamo però a dichiarare di nuovo che questa prima Memoria ha un valore introduttivo, e questo anche per la seguente ragione procedurale.

Nel venerato Chirografo Pontificio è detto che spetta a Q. E.mo Tribunale fissare le norme del giudizio. Noi finora non abbiamo avuto alcuna comunicazione in proposito, e quindi non sappiamo con precisione come dovrà svolgersi la procedura, almeno nelle linee generali. Anzi in certo modo siamo rimasti sorpresi dall'invito di esibire una Memoria, prima ancora che fosse determinata la procedura suddetta.

Ci permettiamo quindi pregare Q. E.mo Tribunale **DI VOLERLA DETERMINARE**, almeno nei punti più importanti, e nel modo che riterrà più opportuno, a darne a noi comunicazione. Sarebbe infatti ben difficile a noi

avvocati e patroni di assolvere in modo conveniente il nostro compito, senza una previa cognizione della procedura che Q. E.mo Tribunale seguirà.

23. Secondo quanto sopra abbiamo detto, è ora nostro compito dimostrare quale sia stato, durante questi ultimi 150 anni il possesso di stato dell'Ordine, e la *quasi-possessio* dei diritti e privilegi inerenti.

Da questa dimostrazione, basata unicamente su dati di fatto e documenti, risulterà quali siano le risoluzioni che il S. M. O. di Malta chiede reverentemente siano date ai dubbi proposti.

CAPITOLO IV

Documentazione del Possesso e sua illustrazione

A) *Possesso della personalità giuridica di Ente indipendente ed autonomo di ordine internazionale.*

24. Come sopra abbiamo notato, esaminando anche i dubbi proposti dall'Ecc.mo Mons. Promotore di Giustizia, la personalità giuridica dell'Ordine nel senso sopra indicato, e cioè di Ente indipendente ed autonomo di ordine internazionale, non è oggetto di discussione; e del resto ci sembra non siano necessari argomenti per dimostrare la legittimità dell'affermazione.

Il fatto stesso che si discuta sulla qualifica di Sovrano, sulla sua natura e sul suo ambito, prova che non si pone in dubbio la personalità autonoma di carattere internazionale dell'Ordine stesso, che è un presupposto sostanziale necessario dell'attributo della Sovranità. Se l'Ordine di Malta fosse ad esempio una « persona moralis in Ecclesia » secondo il significato giuridico della parola, e cioè avente il carattere di soggetto di diritto per *erezione* da parte della Chiesa; oppure una Società Civile o Commerciale avente il carattere di soggetto di diritto per *Legge o per Decreto del Governo* Italiano o di qualsiasi altro Governo, di Sovranità non si potrebbe neppure parlare.

Omettiamo dunque qualsiasi documentazione possessoria relativa a questo punto, come estranea al presente giudizio, e come del tutto superflua, atteso il concorde, generale, pacifico riconoscimento di tale personalità.

B) *Possesso della qualifica di Sovrano.*

25. Sulla questione della Sovranità, ci rimettiamo a quanto ha scritto, con la sua ben nota competenza ed autorità di ordinario in Cattedra Universitaria italiana, l'Ill.mo Prof. Morelli nello *Studio*, allegato alla presente Memoria.

Facciamo soltanto notare che il lavoro del Prof. Morelli ha un carattere dottrinale e di impostazione della questione. Come nota lo stesso Professore, la risoluzione delle questioni proposte non potrà essere fatta che attraverso uno studio storico delle vicende dell'Ordine.

Questo in linea giuridica.

26. In linea di possesso della suddetta qualifica osserviamo quanto segue. Sopra abbiamo notato che la documentazione del possesso di cui nella

presente Memoria, risale soltanto al 1800, perchè 150 anni ci sono parsi più che sufficienti per lo scopo prefissoci. In questo speciale argomento poi, il termine di 150 anni rappresenta il termine massimo di ogni possibile discussione possessoria, in quantochè prima di tale data il S. M. O. di Malta aveva una Sovranità territoriale sull'Isola stessa, fatto questo che esclude la possibilità di ogni discussione nel possesso della qualifica di Sovrano per l'epoca corrispondente.

Dopo la perdita del dominio territoriale dell'Isola, il carattere Sovrano dell'Ordine di Malta fu ampiamente riconosciuto nei Congressi di Vienna, Parigi ed Amiens; purtroppo nonostante tutte le deliberazioni in favore, l'Ordine non potè recuperare la Sovranità territoriale dell'Isola, ma cionondimeno Esso rimase in possesso della sua qualifica di Sovrano, almeno in confronto dei maggiori Stati: accenniamo innanzi tutto agli Stati i quali intrattengono rapporti diplomatici con il S. M. O. di Malta, poichè questi rapporti sono un indice indiscutibile del riconoscimento della Sovranità.

27. Santa Sede.

La Santa Sede dopo il 1800 continuò nei limiti del possibile ad appoggiare i diritti dell'Ordine presso gli Stati Europei, e ammise sempre un Ambasciatore Ordinario o Straordinario dell'Ordine accreditato presso di sè. Praticamente tali Ambasciatori furono nominati fino alla metà circa del secolo XIX; da tale data fino al 1930 le nomine furono sospese. Tra le probabili ragioni, la più evidente e la più documentata è questa, e cioè che risiedendo a Roma, il Capo dell'Ordine aveva la possibilità di trattare direttamente con il Pontefice, o per mezzo della Segreteria di Stato, sia a voce che per iscritto le varie questioni che potevano sorgere; ne è prova il copioso numero di lettere esistenti.

Nel 1930, e cioè dopo il Concordato tra la Santa Sede ed il Governo Italiano, il S. M. O. di Malta accreditò di nuovo un Ministro Plenipotenziario presso la Santa Sede, e l'accreditamento avvenne, per così dire, *de plano*, cioè dietro semplice gradimento richiesto alla Segreteria di Stato o da questa espresso. Il che prova che lo stato di diritto non aveva mai subito alcuna mutazione.

E' interessante notare come l'indipendenza del S. M. O. di Malta da qualsiasi Governo, quale *fatto universalmente notorio*, e come Ordine Estero e Sovrano, fu fieramente rivendicata dal Luogotenente Colloredo, anche nei confronti della famigerata Repubblica Romana del 1849. Si allegano tre lettere del Balì Colloredo, molto chiare e molto significative (cfr. Documenti nn. 1, 2, 3).

Altra e non piccola prova di riconoscimento di questa Sovranità dell'Ordine da parte della Santa Sede durante lo stesso periodo 1800-1950, è data dalla lettera con la quale la Santa Sede invitava il S. M. O. di Malta ad inviare a Roma un battaglione di militi armati, da unirsi alle file dell'esercito Pontificio (cfr. Documento n. 4). Non è necessario un esame del documento per dimostrarne il significato, perchè certamente il diritto di armare battaglioni non si può riconoscere che a Sovrani.

28. *Italia.*

Merita di essere oggetto di un particolare esame il riconoscimento della Sovranità dell'Ordine da parte del Governo Italiano.

Lo Stato Italiano ha sempre ammesso pacificamente la personalità di diritto internazionale dell'Ordine.

L'ha ammessa con risoluzioni del Ministero delle Finanze 16 giugno 1863, succ. 1868, parere del Consiglio di Stato 29 ottobre 1869, deliberazione del Fondo per il Culto, 6 ottobre 1869.

Così come l'ha ammessa quando ha concesso al Gran Maestro ed al Cancelliere la franchigia doganale concessa ai Capi di Stato (art. 7, ultimo comma delle disposizioni della tariffa doganale, D. L. 9 giugno 1921, n. 806, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473), e quando diede con R. D. 28 novembre 1929, n. 2029, alla rappresentanza del Gran Magistero presso il Governo Italiano il posto di precedenza con le rappresentanze del Corpo Diplomatico straniero; il che significa, tra l'altro, riconoscere nell'Ordine lo « *ius repraesentationis* ».

L'ha ammessa la Presidenza del Consiglio quando, con nota 14 aprile 1930, autorizzò a che la Rappresentanza Diplomatica (Legazione) dell'Ordine presso la Santa Sede collocasse lo stemma suo e quello del Vaticano all'esterno della sua sede; con che fu ammesso che la rappresentanza dell'Ordine presso la Santa Sede era riconosciuta dal Governo Italiano ed aveva, come di fatti ha, le stesse prerogative che spettano alle rappresentanze diplomatiche estere presso la Santa Sede, ai sensi dell'art. 12, comma II, del Trattato del Laterano, e fu ammesso quindi anche che la Rappresentanza stessa avesse pieno carattere diplomatico.

L'ha ammessa il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana quando, con telegramma n. 4571/323 del 1948, impartiva disposizioni alla Prefettura di Roma, notando: « Il Principe Ludovico Chigi, nella sua qualità di Gran Maestro del Sovrano Ordine Militare di Malta, va assimilato ad un Sovrano Estero, e gli spetta quindi lo stesso trattamento ».

E' rilevante come, in occasione del versamento all'Ordine di dieci milioni di lire, fatto dal Governo Italiano con D. L. 7 ottobre 1923, n. 2192, per l'erogazione a favore di profughi greci e armeni, le trattative furono condotte in modo identico a quelle che sogliono intercorrere tra Governi di Stati Sovrani.

Ciò indipendentemente dalla concessione da parte del Ministero per gli Affari Esteri della targa diplomatica sia alla Legazione presso la Santa Sede, sia al Gran Maestro e Cancelliere; dal fatto che il Ministero per gli Affari Esteri appone il visto diplomatico sui passaporti dell'Ordine, con tale fatto riconoscendone la validità; dal fatto che il Governo Italiano ha istituito una speciale targa da servire per i veicoli posseduti dall'Associazione Italiana dell'Ordine, targa costituita dalla sigla SMOM (Servizio Militare Ordine di Malta) e dalla Croce Ottagona, simbolo dell'Ordine, unita alla Croce Rossa, simbolo internazionale di neutralità; che l'Associazione stessa, oltre ad essere riconosciuta come Ente, agisce in base ad una convenzione da essa stretta col Ministero della Guerra, a favore del quale gestisce tutte le sue vaste attività

ospitaliere. Infine, anche nella recentissima e così triste circostanza dei funerali del compianto Principe e Gran Maestro, il Governo Italiano dispose che nel giorno dei funerali fossero resi gli onori dovuti ai Sovrani, e che su gli edifici pubblici fosse esposta la bandiera abbrunata.

Per quanto riguarda l'attività giurisdizionale della Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Civili riunite, è da notare la sentenza, in data 10 marzo 1932, con la quale la Corte stessa non soltanto riconosce la personalità giuridica internazionale dell'Ordine, ma anche l'esistenza di un ordinamento giuridico indipendente dell'Ordine. Sentenza confermata da altra in data 21 marzo 1935, della stessa Suprema Corte, Prima Sezione Civile.

Una delle ultime sentenze, in ordine di tempo, è quella del 26 giugno 1947, del Tribunale di Padova, pubblicata in «Atti Giudiziari», vol. 502, n. 1805, dalla quale si riporta testualmente:

«...che il Sovrano Militare Ordine di Malta sia una Persona Giuridica di Diritto Pubblico Internazionale, non si può nemmeno porre in minima discussione, dopo le reiterate e concordanti sentenze della Suprema Corte di Cassazione al riguardo (Cassazione Civile, sentenze varie)».

Recentissima è stata l'approvazione da parte delle Camere, e la promulgazione da parte del Capo dello Stato Italiano, di una legge, n. 173, in data 3 marzo 1951, legge tendente a regolare, in Italia la concessione di decorazioni e distinzioni cavalleresche.

Sia il progetto di legge, sia le relazioni presso le Camere, si sono ispirate al *rigido concetto* che i poteri di conferire decorazioni spettino soltanto agli Stati, e ad altri Enti godenti della Sovranità effettiva e della personalità giuridica internazionale.

Pertanto lo Stato Italiano concede al cittadino di accettare solo decorazioni emesse dalla Santa Sede Apostolica, dagli Stati e dal S.M.O. di Malta.

Tale dizione della legge è un nuovo, esplicito riconoscimento della esistenza, nell'Ordine di Malta, della personalità giuridica internazionale e della sovranità.

Tale riconoscimento è reso, se possibile, più sostanziale, dal fatto che la legge stessa considera reato, per il cittadino italiano, l'accettazione ed il porto di decorazioni emesse da Enti di altro genere.

29. La natura del presente lavoro non ci permette di addentrarci in analoghi analisi rispetto a tutti gli altri Stati che intrattengono relazioni diplomatiche con il S. M. O. di Malta. Li elenchiamo semplicemente:

Austria,¹ *Spagna*, *Portogallo*, *San Marino*, *Panama*, *Haiti*, *Argentina*, *El Salvador*, *Brasile*, *Paraguay*.

Romania, Urgheria e Cecoslovacchia avevano rapporti diplomatici con il S. M. O. di Malta fino al 1947. Questi non sono stati dichiarati decaduti dai Governi Comunisti, però praticamente l'attività diplomatica dell'Ordine presso le medesime nazioni è rimasta sospesa, si trova cioè in una situazione simile a quella delle Nunziature Apostoliche negli stessi Paesi.

Francia. — La Rivoluzione Francese non determinò la cessazione dei rapporti diplomatici tra la Repubblica ed il S. M. O. di Malta. Questi con-

¹ Con l'Austria attualmente inoperanti.

tinuarono, e si susseguirono senza interruzione le successive nomine dei Ministri Plenipotenziari. Uno di tali Ministri ebbe occasione di protestare contro il governo di Robespierre, per l'indebito uso fatto del « Tempio » di proprietà dell'Ordine di Malta, come prigione del Delfino. Nel 1820 fu nominato Ministro dell'Ordine S. E. Carriati, dovendosi trattare affari speciali. Esiste attualmente in Francia una « Delegazione Ufficiale presso il Governo Francese » che prende rango e posto diplomatico.

Belgio. — Ha sempre riconosciuto l'Ordine come potenza Sovrana. In molteplici occasioni (ad es. nel 1951) furono nominate Legazioni capeggiate da Ministri Plenipotenziari ed Inviati Straordinari. Oggi l'Ordine ha una Delegazione Ufficiale accreditata presso il Governo Belga.

Passiamo ora ad esaminare i rapporti con altri Stati.

30. *Stati che non intrattengono rapporti diplomatici con il S. M. O. di Malta.*

I rapporti diplomatici sono un indice pienamente sufficiente, ma non necessario del riconoscimento della Sovranità. Infatti esistono Stati che pur non intrattenendo rapporti diplomatici con il S. M. O. di Malta ne hanno riconosciuto la Sovranità con dichiarazioni non equivocabili.

Così ad esempio gli Stati Uniti d'America, l'Inghilterra e la Germania (si allegano i documenti nn. 5, 6, 7, 8).

31 *Rappresentanze a Congressi Internazionali*, e rapporti di altro genere con vari Stati.

Giova tenere presente anche questi interventi, perchè anch'essi sono senza dubbio indice di riconoscimento di Sovranità.

Nel Concilio di Trento l'Ambasciatore del S. M. O. di Malta ebbe rango tra i delegati dei principi.

Inoltre il S. M. O. di Malta accreditò « Inviati Straordinari e Ministri Plenipotenziari » ai Congressi di Amiens (1802), Vienna (1814), Troppau (1821), Laibach (1821), Verona (1823).

In molti paesi del *Sud-America* l'Ordine sta organizzando la sua attività, ottenendo riconoscimenti positivi, come già ottenne nel *Messico*, nonostante le leggi antireligiose, dove ha costituito un'Associazione con speciali privilegi ed il diritto di portare in pubblico la sua uniforme, cosa vietata ai Religiosi.

32. Le documentazioni addotte, alle quali altre ancora potrebbero aggiungersi, ci sembra siano più che sufficienti per provare che il S. M. O. di Malta rimase effettivamente in possesso della qualifica di Sovrano, sia di fronte alla Santa Sede, sia di fronte a numerosi Stati, anche dopo la perdita del dominio territoriale dell'Isola di Malta, e che ne è tuttora in possesso.

C) *Possesso della qualifica di Religioso.*

33. Per illustrare la natura e l'ambito della qualifica di Religioso in linea possessoria, è necessario esaminare prima i rapporti tra il S. M. O. di Malta ed i vari Dicasteri della Santa Sede, e la natura degli interventi dei detti Dicasteri nei riguardi dell'Ordine, e poi i rapporti del S. M. O. di Malta con lo stesso Sommo Pontefice.

a) *Rapporti con i Dicasteri della Santa Sede.*

Gioverà soprattutto prendere in considerazione i rapporti con l'attuale Congregazione dei Religiosi, e con la S. C. dei Vescovi e Regolari, alla quale erano demandati gli analoghi poteri, prima della Riforma Piana.

La brevità del tempo che ci è concesso, e la rapidità con la quale sono state effettuate le ricerche negli Archivi, non ci permettono di asserire che le nostre ricerche possano considerarsi complete; quindi le seguenti deduzioni sono fatte sotto riserva.

Dai documenti che si esibiscono (da n. 9 a n. 20) risulta che gli interventi della S. C. dei Vescovi e Regolari e quelli della S. C. dei Religiosi, riguardarono esclusivamente i voti, e si ridussero in sostanza a concessioni di dispense su richieste degli interessati. Anzi si deve notare che spesso tali richieste erano indirizzate direttamente al Sommo Pontefice od alla Segreteria di Stato.

Se si riflette che in questi 150 anni il S. M. O. di Malta non è stato mai assoggettato a *Visite Apostoliche*, sia ordinarie che straordinarie, neppure all'ultima che ebbe luogo qui in Roma, vivente l'E.mo Cardinale Francesco Marchetti-Selvaggiani, di venerata memoria, nè ad alcun provvedimento riguardante comunque *l'Ordine e la sua attività*, apparirà chiaro il significato dei limitatissimi interventi. Questi dimostrano che l'unica materia religiosa per la quale il S. M. O. di Malta era soggetto ai Dicasteri della Santa Sede era quella dei voti, in quanto riguardanti la persona dei Professi, non l'attività dell'Ordine, che non è mai stata sottoposta ad alcuna ingerenza.

Tanto più limitato appare l'ambito di questa qualifica, quando si pensi che i Cavalieri di Giustizia, cioè le persone legate dai voti, sono pochissimi. Taluno, per evidente errore, considera il S. M. O. di Malta come esclusivamente composto di Cavalieri Professi. Nulla di più errato: l'Ospedale e la Milizia di S. Giovanni esistevano quando i voti ancora non erano stati introdotti, ed oggi l'Ordine si compone di Cavalieri di varie categorie, raggruppati in Associazioni Nazionali a seconda delle diverse lingue.

Considerare l'Ordine, riconoscendone come esponenti i soli Cavalieri di Giustizia perchè ad essi spettano le maggiori cariche, sarebbe un errore analogo a quello di identificare uno Stato con la sua Famiglia Reale, una Società Anonima con il Consiglio di Amministrazione, una Diocesi con il Capitolo Metropolitano. Dunque quando si parla del S. M. O. di Malta si deve intendere il complesso delle finalità dell'opera e l'insieme organizzato e gerarchico di tutti i Cavalieri. Sovraeminenti per dignità e giurisdizione i Cavalieri Professi, ma Stato Maggiore di un esercito composito, benchè unito dallo stesso vincolo e tutto orgoglioso della sua fede cattolica, e dell'ambitissima protezione del Sommo Pontefice.

E poichè d'altra parte è fuori di dubbio che l'elemento religioso dell'Ordine non è dato da una finalità religiosa o comunque da caratteristiche intrinseche, ma soltanto dalla emissione di voti dei Cavalieri di Giustizia, è bene spiegabile come gli interventi dei Dicasteri della Santa Sede nei riguardi dell'Ordine in materia religiosa, si siano limitati a questi voti, ed abbiano pertanto avuto un ambito minimo.

A maggior conferma si può notare che, essendosi verificato un tenta-

tivo, se così può dirsi, di maggiore ingerenza, desiderando cioè la S. C. dei Vescovi e Regolari che il S. M. O. di Malta assumesse la veste di Pia Associazione, ne seguì una ferma protesta del Luogotenente all'E.mo Segretario di Stato, protesta che senza dubbio ebbe il suo effetto, perchè della cosa non si parlò più (documento n. 21).

b) *Interventi dei Sommi Pontefici sia nella elezione del Gran Maestro e del Luogotenente, che in altro campo.*

Esibiamo numerosi documenti, e richiamiamo l'attenzione sopra alcuni.

In primo luogo sulla lettera del Gran Maestro Tommasi (documento n. 22) la quale pone fine ad una notizia errata, e cioè che fosse stato il Sommo Pontefice ad eleggere di sua autorità il Tommasi. Dalla lettera si vede che il Tommasi era stato previamente e regolarmente eletto, e che per mezzo dell'Ambasciatore del S.M.O. di Malta presso la Santa Sede richiese la consueta approvazione pontificia.

Uguualmente si noti per le nomine dei vari Luogotenenti (documenti nn. 23-24) ed in primo luogo del Conte Innico Maria Guevara Suardo, che era stato regolarmente eletto Luogotenente dell'Ordine alla morte del Gran Maestro Tommasi. Rimane così confermato quanto avevamo notato nel proemio, e cioè che il Sommo Pontefice Pio VII nel 1805 sospendendo l'uso del titolo di Gran Maestro, e così i suoi Successori fino a Leone XIII non tolsero o diminuirono mai il diritto del S.M.O. di Malta di eleggersi il proprio capo. La limitazione riguardò il nome, non i poteri del Capo dell'Ordine, che rimasero inalterati, cioè attribuiti per intero al Luogotenente di Malta.

Analoga prassi seguì il Sommo Pontefice Leone XIII, allorchè togliendo il divieto, e ripristinando il titolo di Gran Maestro, dichiarò che rimaneva confermato in detta suprema carica la persona che era già stata regolarmente eletta a Capo dell'Ordine, sia pure con titolo di Luogotenente. Evidentemente non erano necessarie nuove elezioni per un cambiamento di nome e non di poteri.

E' interessante notare, ma la brevità del tempo non ci permette di scendere a più precisi commenti, come in tutti questi Brevi Pontifici, l'Ordine di Malta sia sempre qualificato come Ordine *non religioso*.

Senza dubbio la Santa Sede ha così agito anche per motivi di convenienza; ma certamente non lo avrebbe potuto fare e non lo avrebbe fatto se fosse stata di ostacolo una realtà giuridica e storica diversa. In tanto la Santa Sede ha così agito, nell'interesse sia suo che del S.M.O. di Malta, in quanto tale agire era pienamente legittimo e lecito.

Chiarissima in proposito, e decisiva per l'interpretazione del pensiero della Santa Sede, è la lettera dell'E.mo Card. Gasparri, in data 30 ottobre 1921, che intendiamo qui riportata per intero, e nella quale è detto: «La Santa Sede riconosce come Ordine Internazionale Indipendente con privilegi Sovrani l'Ordine di Malta» (cfr. documento n. 25).

Queste parole, pronunciate da un insigne giurista, quale il Cardinale Pietro Gasparri, nella sua qualifica di Segretario di Stato, ci sembrano riassumere in modo chiarissimo la personalità attuale dell'Ordine.

Se in tempi anteriori al Concilio di Trento, o ad esso immediatamente

seguenti, quando cioè le riforme indotte dal Concilio non avevano ancora avuto piena esecuzione, la qualifica « Religione », « Religioso » e « Sacro » era ampiamente usata ed attribuita frequentemente ad Ordini militari, ad esempio, che non soltanto non avevano alcun fine religioso, ma avevano fini vietati a tutti i religiosi, come quelle di portare le armi e guerreggiare, nella disciplina post-tridentina e nell'odierna disciplina del Codice, non vi può essere più alcun dubbio in proposito.

Perchè si possa parlare di Congregazione Religiosa occorrono non soltanto i tre voti (e senza limitazioni o connessioni con giuramenti che ne modifichino del tutto la natura) ma anche una regola, una vita comune, un fine religioso.

Ora, nell'Ordine di Malta non vi è stata mai una regola. « La nostra regola », si legge nel Codice di Rohan (Sta. I Regol. compendio, pag. 129), « altro non contiene che li tre voti ». Non vi è mai stata vita comune. Non vi è mai stato fine religioso. Il fine militare e cavalleresco esulano completamente dal campo ecclesiastico, anzi sono in contrasto con questo. Il fine ospitaliero può rientrare nei fini caritativi (dei quali parla il Codice al can. 685), può dunque dare luogo ad una Associazione, mai ad una Religione.

Dunque meritatamente, e con piena avvertenza, è lecito supporre, i Sommi Pontefici da Pio VII in poi non hanno più adottato tale qualifica per l'Ordine di Malta.

c) Intervento dei Sommi Pontefici nell'ordinamento interno dell'Ordine.

Seguendo una prassi secolare, il S. M. O. di Malta in questi 150 anni ha per due volte (secondo i risultati delle ricerche da noi fatte, che, come sopra si è detto, non escludono l'esistenza di altri documenti) rivolto suppliche Istanza al Sommo Pontefice Pio IX, affinché si degnasse dare la sua altissima approvazione, ad alcune modifiche apportate alle Costituzioni dell'Ordine (documenti nn. 26, 27, 28).

Questo innanzi tutto perchè, come si è detto, è stato sempre ambito privilegio dell'Ordine di considerare il Sommo Pontefice come una Suprema Autorità non soltanto in senso teorico, ma anche in senso effettivo; ed inoltre perchè voti, giuramenti ed eventuali censure erano in certo modo di ostacolo alle modifiche approvate. Particolarmente per questo si chiedeva al Sommo Pontefice una autorizzazione che sciogliesse i Cavalieri dai vincoli suddetti.

Sarebbe utilissimo anche su questo punto un ampio studio. Il tempo ce lo vieta; ma se sarà ritenuto opportuno non mancheremo di farlo.

Di particolare studio potrebbe anche essere oggetto la decisione emanata da una speciale Commissione Pontificia nella vertenza sorta tra il S. M. O. di Malta e l'Ordine del S. Sepolcro. Ma la mancanza del tempo materiale non ci ha permesso di prendere visione nè dell'incartamento nè della decisione.

d) Tra gli interventi della S. C. dei Religiosi vi è quello relativo alla approvazione delle Costituzioni del S. M. O. di Malta conformate al Codice di Diritto Canonico del 5 maggio 1936.

Sopra questa riforma e sui precedenti della medesima esiste un voluminoso incartamento, del quale non abbiamo potuto ancora prendere visione. In linea di massima ci sembra di poter osservare quanto appresso.

Il S. M. O. di Malta ha ritenuto dover modificare per motivi interni alcune norme delle sue Costituzioni, e doverne modificare altre per conformarle al Codice di Diritto Canonico. Secondo la prassi pluricentenaria il S. M. O. di Malta teneva che queste modifiche fossero approvate per Breve dal Sommo Pontefice. Ma invece di seguire la consueta via, e cioè invece di rivolgersi direttamente al Santo Padre o rivolgersi alla Segreteria di Stato, il S. M. O. di Malta fu indotto a rivolgersi alla S. C. dei Religiosi.

Un sommario esame mostra che alcune delle modifiche apportate non riguardano affatto il campo religioso, mentre non può dirsi che per la parte religiosa, e cioè per la parte dei voti vi sia stata la piena conformazione delle norme al Codice di Diritto Canonico. Ma queste sono particolarità ben spiegabili, dato il carattere misto e specialissimo dell'Ordine. La cosa più strana è che questo aggiornamento di modestissima portata abbia dato luogo alla credenza che queste siano le *Costituzioni* del S.M.O. di Malta, quasi costituiscono la nuova « Magna charta ». Chiunque abbia una qualche conoscenza del cosiddetto Codice di Rohan, della sua consistenza e della sua mole, e consideri dall'altra parte le poche pagine delle sullodate *Costituzioni*, non lo avrà certo pensato; ma forse in alcuni questo errato concetto esiste. Ora gioverà subito notare che queste Costituzioni non rappresentano, di quelle che sono le vere Costituzioni dell'Ordine, che una piccola parte.

Del resto una più attenta lettura del titolo lo indica chiaramente; infatti se si dice « Costituzioni », si aggiunge poi « conformate », il che può significare che si tratti di un semplice aggiornamento; e nell'ultimo articolo delle medesime si dice espressamente che non riguardano la parte civile, cioè ospitaliera, e militare, ossia anche equestre; dunque la parte di maggior mole, e che assorbe tutta l'attività dell'Ordine. La lettura del testo completo dimostra che esso è ben lontano dall'esprimere l'ordinamento e lo spirito del S. M. O. di Malta, e si limita a statuire norme di dettaglio.

Non è possibile esprimere un giudizio sul valore di detto aggiornamento, senza una profonda discussione; ad ogni modo risulta che per ragioni a noi non note il Sommo Pontefice Pio XI non approvò le dette modifiche con suo Breve. Quindi le modifiche sono state approvate soltanto dalla S. C. dei Religiosi, la quale non ha altra competenza che quella riguardante la materia religiosa, che per il S. M. O. di Malta è, come più volte si è detto, semplicemente personale e limitata ai voti dei Professi.

D'altro canto si può osservare che per tutto l'ambito non religioso, attesa l'autonomia e l'indipendenza dell'Ordine, l'approvazione pontificia, sempre richiesta e sempre desideratissima, non sarebbe di per se stessa necessaria *ad validitatem*. Ed in questo senso è formulato appunto l'ultimo

articolo già citato. Dunque per l'ambito non religioso le modifiche avrebbero valore *ex se* anche senza l'ambita approvazione pontificia.

Come si vede, gli argomenti sono molteplici e vasti; essi ad ogni modo esulano dal campo del possesso, al quale è limitato il presente lavoro. Quindi ne rimettiamo l'esame a lavori futuri, in attesa di quanto da sua parte vorrà scrivere l'Ecc.mo Promotore di Giustizia.

D) *Possesso dei beni e sua natura.*

34. Su questo punto presentiamo un documentato studio dell'avvocato Tito Manlio Gazzoni, il quale ha assistito il S. M. O. di Malta in tutte le recenti controversie d'indole patrimoniale, dinanzi le Magistrature italiane ed estere, ed ha pertanto una particolare competenza in materia, studio che intendiamo qui interamente trascritto.

35. Lo studio dell'avvocato Gazzoni illustra in modo evidente quale sia la natura che da oltre un secolo qualifica i beni dell'Ordine *di fronte ai vari Stati* nei rispettivi territori. Dall'esame dell'esposto si vede chiaramente che i beni dell'Ordine sono stati e sono considerati ovunque come beni *non* ecclesiastici, cioè come appartenenti ad Ente *non* ecclesiastico.

E poichè sopra è stato ampiamente documentato (parliamo sempre in linea possessoria) che realmente il S. M. O. di Malta non ha tale natura, ma quella di Ente autonomo ed indipendente internazionale, il legittimo fondamento dello stato possessorio dei beni appare indiscutibile.

Con questo non vogliamo però dire che l'Ordine possa considerare, anche di fronte alla Chiesa, *tutti* i suoi beni come completamente liberi, e di sua piena disponibilità. I beni ad esempio destinati ad un fine di culto (come le chiese) o gravati da legati religiosi o di culto (e ciò sia per volontà dei donatori o per qualsiasi altra causa) saranno sempre considerati dall'Ordine come destinati a tali fini e soggetti alle norme del Codice di Diritto Canonico, salvi i privilegi dell'Ordine.

36. Ma in modo speciale occorre esaminare la posizione dei beni delle Commende di Giustizia, di fronte alla Chiesa.

A tale scopo, occorre ricordare innanzi tutto che detti beni furono oggetto di speciali privilegi concessi nei secoli dai Pontefici, riassunti e riaffermati nelle Lettere Apostoliche « *Inter illustria* » del Sommo Pontefice Benedetto XIV (12 marzo 1753). Questi privilegi devono ritenersi tuttora pienamente in vigore, almeno di fronte alla Chiesa, perchè anche nelle Costituzioni del 1936 è detto: « L'Ordine di Malta gode tutti i privilegi stabiliti da Benedetto XIV con le Lettere Apostoliche « *Inter illustria* » del 12 marzo 1753 » (capo VI, art. 1).

Interessa dunque vedere cosa era stabilito in dette Lettere relativamente ai beni dell'Ordine. Sarebbe lungo elencare tutti i privilegi concessi: si esimono i beni da qualunque peso, e così pure se ne esimono i beni patrimoniali dei Professi, si revocano le alienazioni fatte senza il consenso del Gran Maestro, ecc. ecc., in corrispettivo si stabilisce che in avvenire non possano più alienarsi i detti beni senza il consenso del Gran Maestro e

senza il beneplacito Apostolico, e soltanto a giusto prezzo e per l'utilità dell'Ordine.

Non vi è davvero da meravigliarsi se, ponendo i beni dell'Ordine in specialissime condizioni di privilegio e revocando le alienazioni fatte nonostante il danno dei terzi, il Sommo Pontefice stabilisse per l'avvenire determinate cautele.

Omettiamo discutere se, cessati i privilegi, dovesse ritenersi anche cessato l'obbligo delle cautele, perchè nel presente lavoro ci limitiamo ad esaminare il possesso, cioè lo stato di fatto. E relativamente a questo stato di fatto notiamo che le dette cautele, negli ultimi 150 anni, furono frequentemente, benchè saltuariamente, osservate per i beni delle Commende di Giustizia, e che anche nella riforma delle Costituzioni del 1936 si stabilisce (capo VII, art. 5) che esse debbano essere osservate per i beni delle Commende non di Giuspatronato, cioè per i *beni delle Commende di Giustizia*.

37. Se fosse necessario un altro argomento per dimostrare che anche la Santa Sede non considera l'Ordine di Malta come Entè Religioso od Ecclesiastico, lo si avrebbe, ed evidentissimo, in questo dato di fatto.

Se la Santa Sede avesse considerato l'Ordine di Malta come Ordine Religioso o « persona moralis in Ecclesia » non i soli beni delle Commende di Giustizia sarebbero stati assoggettati alle norme del Codice, ma *tutti* i beni dell'Ordine, perchè *tutti* i beni di una persona morale ecclesiastica sono beni ecclesiastici, appunto in ragione dell'appartenenza a *tale persona*. Il fatto dunque che la gran parte dei beni dell'Ordine (e cioè tutti quelli non strettamente appartenenti alle Commende di Giustizia) siano considerati assolutamente estranei, nonostante appartengano all'Ordine, prova che l'Ordine non è persona ecclesiastica.

Passiamo ora ad esaminare più particolarmente in che cosa consistano le cautele o formalità che sono ancora osservate per i beni Commendali, sia pure in modo saltuario.

In varie vendite si riscontra che è stato chiesto il Beneplacito Apostolico (spesso dopo la stipula dell'Istrumento) ma si nota anche che di tale Beneplacito non si fa menzione alcuna nell'Istrumento di vendita, anzi l'Istrumento stesso è redatto in modo da escludere un qualsiasi assenso ecclesiastico per la validità delle vendite. Le vendite infatti sono stipulate come riguardanti beni *non* ecclesiastici, e pertanto *non* subordinate ad alcun superiore consenso.

Da tutti questi elementi di fatto appare evidente che neppure i beni delle Commende di Giustizia sono considerati dalla Santa Sede come beni ecclesiastici, perchè quelle formalità che anche nelle Costituzioni del 1936 si richiedono per la vendita di detti beni, non sono tutte quelle richieste per gli ordinari beni ecclesiastici, e rimontano ai privilegi concessi da Benedetto XIV.

Le dette formalità inoltre non sono inserite negli strumenti, di conseguenza non possono ritenersi come un vincolo dei beni. La ragione quindi

della loro sussistenza può essere unicamente collegata al fatto che i beni delle Commende di Giustizia sono destinati (in linea teorica più che pratica) a beneficio di un Cavaliere Professo, di una persona cioè che pur senza essere un Religioso nel vero senso della parola, è legato da voti. È quindi il Cavaliere come tale (o chi per lui) che ha obbligo personale di richiedere il detto Beneplacito Apostolico, e questo Beneplacito viene ad avere un valore speciale, relativo alla obbligazione personale del Cavaliere.

Quindi pur essendo una nuova garanzia che l'Ordine dà della sua devozione alla Santa Sede per la conservazione dei beni dell'Ordine, non può nè essere richiesto da chi acquista, nè essere inserito negli Istrumenti.

Questo non soltanto per i motivi giuridici sopraesposti, ma anche per ragioni di convenienza.


Questo stato di fatto, infatti, è stato raggiunto con la piena consapevolezza della Santa Sede, anzi esistono attestazioni dirette od indirette della Santa Sede stessa dalle quali si deduce che i beni dell'Ordine di Malta non sono considerati beni ecclesiastici. Il pensiero della Santa Sede ha avuto gran peso, sia di fronte ai Governi, come si è visto, sia di fronte all'autorità giudiziaria dei vari paesi, e molte cause si sono appunto risolte in favore del S. M. O. di Malta e contro i ricorrenti, appunto in base a tali dichiarazioni.

Sarebbe ben strano se oggi si dicesse che non rispondono a realtà, perchè non si potrebbe neppur pensare che la Santa Sede le avesse potute fare in favore dell'Ordine di Malta, mentre non potè farle in favore di Ordini Religiosi molto benemeriti, se non avessero avuto una base reale indiscutibile.

D'altra parte anche il S. M. O. di Malta non si trova nella condizione di un qualsiasi privato, il quale può firmare una delle note attestazioni dichiarando che i beni da lui posseduti appartengono invece ad un Ente ecclesiastico. L'Ordine di Malta è riconosciuto come Ente indipendente, autonomo, internazionale e Sovrano dai vari Stati nei quali possiede i beni, ha con i medesimi Stati relazioni diplomatiche, che naturalmente sono fondate sulla reciproca stima e lealtà.

Se il S. M. O. di Malta procedesse, contro la situazione di possesso fermamente stabilita, a dichiarazioni del genere, distruggerebbe se stesso, e verrebbe meno a quella tradizione di lealtà che sempre lo ha contraddistinto nei secoli.

Riassumendo: da quanto si è esposto appare chiaro che tutti i beni dell'Ordine di Malta, sia di fronte agli Stati che di fronte alla Chiesa rivestono la natura di beni « non ecclesiastici », e l'Ordine ritiene necessario che tale natura non sia alterata, pur conservando le obbligazioni personali stabilite nelle Costituzioni in favore della Sede Apostolica.



CAPITOLO V

Conclusioni

38. Riassumendo: dall'insieme di questa documentazione risulta che il *possesso di stato* personale e la *quasi possessio di diritti e privilegi* dei quali il S. M. O. di Malta gode almeno da 150 anni, sono i seguenti: *la personalità dell'Ordine* (che del resto, come è stato più volte notato, non è oggetto di discussioni avanti a Voi, Eminentissimi Principi, e non è inserita nella formulazione dei dubbi proposta dall'Ecc.mo Promotore di Giustizia) è quella di « *Ente indipendente autonomo di diritto internazionale* », ossia di soggetto di diritto *ex se*.

Questa personalità esclude che l'Ordine possa essere considerato in senso stretto come « *persona moralis in Ecclesia* », cioè come soggetto di diritto perchè eretto in persona morale dalla Chiesa stessa; o come *persona morale civile*, cioè come soggetto di diritto perchè riconosciuto tale dall'uno o dall'altro Stato.

Il *carattere sovrano e religioso* sono le « *qualifiche e caratteri* » di questa personalità. La qualifica di *Sovrano* è inerente all'Ordine stesso, come tale e cioè come Ente, e pertanto attribuisce all'Ordine determinate prerogative e privilegi, secondo le consuetudini internazionali, e secondo quanto è riconosciuto rispettivamente dalla Santa Sede e dai vari Stati; la qualifica di *Religioso* riguarda alcuni membri dell'Ordine e cioè i Cavalieri di Giustizia che emettono limitati voti; è quindi una qualifica *inerente alle persone* dei Cavalieri e *non all'Ordine* come tale. La qualifica di Religione, di sacro Ordine e simili (ma in un senso molto lato, simile a quello per cui veniva chiamato Sacro il Romano Impero, e detta Santa l'alleanza dei diversi Stati Europei) attribuite in antico all'Ordine, in questi ultimi 150 anni non sono state più adottate, neppure nei Brevi Pontifici, salvo eccezioni.

I beni patrimoniali che l'Ordine ha potuto conservare dopo la rivoluzione francese e la perdita di Malta, sono stati e sono considerati dai diversi Stati nel territorio dei quali si trovano come beni appartenenti ad Ente non Ecclesiastico, ma ad Ente internazionale Sovrano.

39. Atteso tutto quanto sopra, in base cioè a tale possesso, le risposte che, a giudizio dei sottoscritti, possono darsi ai dubbi proposti dall'Eccellentissimo Mons. Promotore sono le seguenti:

Riaffermato il carattere indiscutibile ed indiscusso di Ente Indipendente Autonomo di diritto internazionale inerente al S. M. O. di Malta:

a) *la natura della qualità di Ordine Sovrano* è quella piena e cioè con carattere di indipendenza e di costituzione originaria, secondo quanto ha illustrato il chiar.mo prof. Gaetano Morelli nel suo Studio unito alla presente Memoria.

Tale qualità è inerente all'Ordine come tale, e le prerogative inerenti sono pertanto di pertinenza dell'Ordine stesso;

b) *la natura della qualità di Ordine Religioso* è strettamente perso-

nale, cioè riguardante unicamente alcuni membri dell'Ordine. Pertanto l'Ordine non può dirsi Religioso nel vero senso della parola, e meritatamente non è stato mai qualificato come tale in questi ultimi 150 anni;

c) *l'ambito delle rispettive competenze è assolutamente distinto e non può dare luogo ad interferenze.* L'Ordine come tale non è Religioso e non ha attività religiosa, quindi la sua attività è assolutamente estranea a tale campo. Il carattere e l'attività religiosa di alcuni suoi membri è circoscritta all'osservanza dei voti, questi voti hanno una natura speciale molto lontana da quella dei comuni voti delle altre Congregazioni Religiose. Quindi l'ambito della competenza religiosa riguarda solo le persone dei Religiosi ed è limitato ai voti e alla loro osservanza, non riguarda una regola di vita che non è mai esistita, e tanto meno l'attività dell'Ordine che si svolge in un campo non religioso;

d) le relazioni reciproche hanno un altissimo significato: l'Ordine, di sua spontanea volontà, ha voluto che fossero legati da voti i componenti più alti dell'Ordine stesso e principalmente il Gran Maestro; questo per dimostrare maggiormente l'ortodossia dell'Istituzione, la sua piena devozione alla Santa Sede ed alla fede cattolica della quale è stato sempre valorosissimo difensore. Però l'Ordine, mettendo a capo di sè persone legate da voti personali, non ha per questo rinunciato in alcun modo alla sua completa ed assoluta autonomia in ogni sua attività, ma ne ha garantito di fronte al mondo la più assoluta fedeltà alla Chiesa appunto legando ad Essa, mediante voti, i suoi Dirigenti;

e) conseguenze: *la sottomissione al Sommo Pontefice* dell'Ordine, come Ente Internazionale indipendente ed autonomo, è specificatamente quella che sarebbe desiderabile in ogni Stato Sovrano Cattolico, e cioè il riconoscimento della *supremazia del Romano Pontefice come autorità superiore a tutti gli Stati terrestri.* L'Ordine è orgoglioso di questa sua particolare sottomissione al Sommo Pontefice, ed ha sempre voluto dimostrarla, non soltanto in modo teorico, ma pratico; gloriandosi di avere da Lui la conferma della nomina del Gran Maestro, come già una volta si gloriavano gli Imperatori di essere coronati dal Santo Padre, e pregandolo di confermare con la Sua altissima approvazione riforme indotte nelle sue Costituzioni.

Ci sembrerebbe di venir meno alla reverenza dovuta a questo E.mo Tribunale se procurassimo di dimostrare che questa speciale sottomissione non è lesiva in alcun modo dell'indipendenza dell'Ordine stesso, come non sarebbe lesiva in alcun modo della indipendenza di qualsiasi Stato che volesse riconoscerla; perchè la tesi contraria è propugnata da autori non perfettamente ortodossi.

Organi competenti. — Sono determinati dal Codice e dalla costituzione della Chiesa, o dalle consuetudini internazionali e cioè unicamente la Segreteria di Stato attraverso il Ministro accreditato presso la Santa Sede per quel che riguarda l'Ordine e la sua attività; la S. Congregazione dei Religiosi *in materia di voti.*

In quanto alla *potestà interna* l'Ordine è, come Sovrano, assolutamente

indipendente ed autonomo, salvo quanto sopra si è detto (vedi studio del prof. Morelli). A maggior conferma di questa autonomia si può notare che per dimettere un suo membro anche professore e di conseguenza liberarlo dai voti, l'Ordine non ha bisogno dell'approvazione della Sede Apostolica, come è riconosciuto anche dall'aggiornamento delle Costituzioni del 1936. Elemento questo molto significativo per interpretare la natura ed il valore dei voti.

Lo Status giuridico delle persone non ha mai dato luogo, per quanto a noi noto, a controversia alcuna: la grandissima parte dei Membri dell'Ordine appartiene alla categoria dei laici. I pochi Membri professi sono Religiosi, non nel senso comune della parola (poichè non hanno nè i diritti nè i doveri dei Religiosi almeno per la maggior parte) ma soltanto perchè tenuti all'osservanza dei voti (secondo come sono formulati e connessi con i diversi giuramenti).

In quanto alla *natura dei suoi beni*: l'Ordine come indipendente e Sovrano ha relazioni regolate dal diritto internazionale con vari Stati europei ed extra europei. I beni appartenenti all'Ordine in questi Stati, sono giuridicamente riconosciuti di proprietà dell'Ordine ed hanno il carattere di beni non ecclesiastici, ferme restando le cautele relative ai beni delle Commende di Giustizia, come sopra si è detto.

La brevità del tempo che ci è stato concesso non ci ha permesso di esaminare in questa memoria che una sola questione e cioè la questione possessoria. Benchè lungo, sarebbe facile dimostrare che questo possesso è pienamente in accordo con la storia dell'Ordine e con la sua natura. Ma non riteniamo che incomba a noi questa prova. In ogni caso essa richiederebbe un tempo molto maggiore e ricerche ben più ampie.

Questa dunque ed altre questioni, secondo anche quanto potrà richiedere questo E.mo Tribunale o S. E. Mons. Promotore dei quali siamo sempre a disposizione, saranno esaminate in future memorie.

Quanto abbiamo scritto e quanto chiediamo a nome del S. M. O. di Malta potrebbe forse dare l'impressione che il Sovrano Militare Ordine desideri limitare al massimo il significato della qualifica Religioso, e praticamente sopprimerla, rivendicando l'indipendenza assoluta dell'Ordine.

Una tale interpretazione sarebbe del tutto inesatta. Il S. M. O. di Malta desidera una cosa sola: conservare lo stato di fatto e di diritto che ha e che non è stato mai di ostacolo alla sua devozione alla Santa Sede. Crediamo si possa dire senza la minima esagerazione che mai, nella storia della Chiesa, vi sia stato esempio di un altro Istituto che in tanti secoli abbia dato prove di devozione verso la Chiesa e verso la Cristianità come l'Ordine di Malta, ed a costo di tanti e tanti sacrifici.

Chiedere dunque che tale stato sia mantenuto, ci sembra una cosa non soltanto legittima, ma anche massimamente opportuna.

Legittima innanzi tutto, perchè a Voi, Eminentissimi Principi, è stato demandato dal Sommo Pontefice un compito giudiziario, cioè quello di accertare e dichiarare i diritti e la natura dell'Ordine, non quello di creare

un nuovo ordinamento. Quindi è soltanto sulla base giuridica che la presente discussione può svolgersi, ed in primo luogo sulla base del possesso, *qui defenditur ad instar iuris*.

Ma le richieste dell'Ordine sono poi quanto mai opportune. Se fosse stato portato ad effetto quanto la S. C. dei Religiosi decideva, e cioè se l'Ordine fosse passato alle dipendenze della S. C. dei Religiosi, da questa diretto ed amministrato in ogni sua attività per mezzo di una E. ma Commissione della Sacra Congregazione, la quale si riservava anche il diritto di modificare a suo giudizio le Costituzioni dell'Ordine stesso, l'autonomia dell'Ordine, il suo carattere di Ente di diritto internazionale e la sua qualifica di Sovrano sarebbero state distrutte in un attimo.

Forse gli altri Stati avrebbero potuto considerare invalido un tale provvedimento nei loro riguardi, ma se invece, come più probabile, gli avessero dato valore, certamente avrebbero considerati ridotti nel nulla tutti i privilegi e prerogative dell'Ordine perchè assolutamente incompatibili con il carattere che l'Ordine sarebbe venuto ad assumere, e cioè di persona morale privata alle dirette dipendenze della S. C. dei Religiosi, come ogni altro Istituto Religioso, anzi più di ogni altro Istituto Religioso.

Il patrimonio dell'Ordine sarebbe andato in rovina, per le ragioni esposte dall'avvocato Gazzoni nel suo studio.

E più che altro sarebbe andata in rovina la consistenza dell'Ordine stesso. L'Ordine ha da secoli ritenuto un ambito privilegio quello di essere governato da persone legate da voti; ma non bisogna confondere l'Ordine con gli uomini che lo governano.

Gli appartenenti al S. M. O. di Malta che attraverso i secoli hanno versato il loro sangue per la difesa della Religione appartenevano soltanto in minima parte alla categoria dei Cavalieri di Giustizia, eppure facevano parte dell'Ordine; oggi fanno parte dell'Ordine migliaia e migliaia di Cavalieri, gli appartenenti alla categoria dei professi sono appena una cinquantina.

Quale reazione avrebbe provocato nell'Ordine il provvedimento della S. C. dei Religiosi se fosse stato portato ad effetto? Non è facile dirlo, ma con tutta probabilità la compattezza dell'Ordine e l'autorità del Gran Magistero avrebbero subito una scossa irreparabile.

Facciamo presente tutto questo a Voi, Eminentissimi Principi, perchè possiate giudicare da quali e quante ragioni di giustizia e di convenienza sia mosso il Gran Magistero in questa penosissima vertenza.

La S. C. dei Religiosi forse sperava che ristabilita in pieno una natura religiosa prevalente dell'Ordine, con nuova disciplina e nuove norme, l'Ordine avesse potuto assurgere a vita più gloriosa. Non vogliamo certo (e riterremo poco riverente il farlo) dare suggerimenti alla S. Congregazione; Le sottoponiamo soltanto un dato di fatto. Le Congregazioni Religiose oggi sono numerosissime, aggiungere loro l'Ordine di Malta sarebbe cosa insignificante. L'Ordine svolge la sua attività in tutt'altro campo, utile sotto molti aspetti alla Chiesa ed alla Santa Sede. Se il S. M. O. di Malta dovesse

abbandonare il campo in cui lavora, tutto andrebbe in rovina, ed in primo luogo la sua stessa costituzione e la sua unità. Se invece nel campo delle sue attività si volessero suggerire all'Ordine nuove speciali iniziative o riforme, l'Ordine nei limiti del possibile, aderirebbe ben volentieri, nello spirito di assoluta devozione al Santo Padre ed alla Chiesa Cattolica, già apertamente e ripetutamente professato dal Principe Gran Maestro nel suo Esposto.

Era nostro desiderio esporre il nostro pensiero e le nostre richieste con la massima reverenza dovuta a Questo altissimo Tribunale ed alla S. Congregazione dei Religiosi; se qualche parola apparisse anche lievemente non conforme a tale desiderio, che ci siamo studiati di portare ad effetto con la massima cura, preghiamo Voi, Eminentissimi Principi, di ritenerla come non scritta. Rimaniamo ora in attesa di quanto S. E. Mons. Promotore di Giustizia, ed eventualmente S. E. il Consulente Giuridico vorranno da loro parte opporre, e baciando le Sacre Porpore, presentiamo a Voi, Eminentissimi Principi, ed all'E.mo Tribunale i sensi della nostra più profonda devozione.

CAMILLO CORSANEGO, Avv. del S. Conc.

GIOVANNI B. FERRATA, Avv. del S. Conc.

AVV. TITO MANLIO GAZZONI

AVVOCATO ORDINARIO DEL S. M. O. DI MALTA

DELLA NATURA GIURIDICA DEI BENI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA

Il S. M. O. di Malta, come persona sovrana, indipendente ed autonoma di diritto internazionale, ha il diritto di liberamente possedere i propri beni, situati nel territorio di altri Stati e di disporne nel modo più ampio. Questi beni, mobili ed immobili, sono catastalmente intestati all'Ordine (quanto agli immobili), anche per quella parte di essi (ospedali, ricoveri, asili, ambulatori, ecc.) che è gestita dalle Associazioni dei Cavalieri esistenti nei vari Stati, e soggiacciono in genere alle leggi del luogo per quanto attiene ai rapporti di diritto privato che ne derivano, mentre sono considerati beni di Stato estero, con tutti gli effetti derivanti dalle norme del diritto internazionale, per quanto si riferisce al fine istituzionale, che l'Ordine attraverso di essi persegue.

Di questo patrimonio fanno parte anche le « Commende » che hanno una particolare fisionomia giuridica, essendo considerate come istituzioni di diritto pubblico vere e proprie, e che particolarmente interessano nella specie sottoposta all'esame dell'E.mo Tribunale Cardinalizio.

Esse si distinguono in « Commende di Giustizia » e « Commende di Grazia o di giuspatronato familiare ».

Le prime sono comprese in quel patrimonio particolare, e proprio e del tutto libero dell'Ordine, del quale l'Ordine dispone per mantenere i propri istituti benefici e per adempiere alle proprie finalità istituzionali, umanitarie, benefiche, ospitaliere. Le seconde sono costituite da beni che vengono donati da Cavalieri di nobile famiglia, i quali, pur in presenza della erezione in Commenda dei beni stessi, ne conservano la amministrazione sotto il duplice controllo dell'Ordine e dell'atto di fondazione obbligandosi a determinate prestazioni, di volta in volta stabilite nell'atto stesso, e tendenti agli stessi scopi benefici istituzionali dell'Ordine.

Alle Commende di Giustizia non possono aspirare che i Cavalieri professi, onde la investitura del titolare è atto unilaterale posto in essere dall'Ordine, mentre i beni, alla morte del professo, si trasferiscono in altro professo in virtù di una nuova investitura del tutto indipendente dalla precedente.

Le Commende di Grazia, invece, vedono succedersi nella loro titolarità i membri della famiglia del fondatore in virtù di una linea di successione che è prevista dalla tavola di fondazione e di una investitura che l'Ordine

si riserva di concedere o meno, in relazione alla nobiltà generosa (bicentaria dei quattro avi) dell'aspirante e della di lui personale « *suavitas morum* », con un potere che ha carattere discrezionale in quanto rimesso al sovrano apprezzamento dell'Ordine.

In passato si discusse molto circa la natura giuridica di queste istituzioni, essendo controverso se esse potessero oppur no equipararsi o assimilarsi ai fidecommessi ed ai benefici ecclesiastici. Peraltro unanimamente si è giunti a riconoscere che le Commende del S. M. O. di Malta non sono nè l'una cosa nè l'altra, ma un istituto *sui generis avente propria, speciale e caratteristica natura ed essenza giuridica*.

Il parallelo con i fedecommissi fu prospettato piuttosto per le Commende di giuspatronato familiare o di Grazia. Ma la soluzione fu di una netta diversificazione quanto alla forma e quanto alla sostanza. Il *fedecommesso*, infatti, è una istituzione che ha vita dalla semplice volontà del privato disponente senza intervento di alcuna pubblica Autorità; normalmente è contenuto in disposizioni di ultima volontà; non implica alienazione e donazione dei beni a persona diversa dalla serie dei chiamati al loro successivo godimento; costringe ognuno dei possessori a conservarli e restituirli all'immediato successore, secondo la linea di chiamata, senza alcuna necessità di dar prova della nobiltà o di sottostare alla volontà discrezionale di un'autorità competente ad accordargli o negargli la investitura; non impone all'investito la corresponsione di annuo canone a titolo di dipendenza, autorizza l'erede o il legittimario a detrazioni e prelevamenti ove non sia vietato nell'atto di fondazione; torna nella libera eredità del disponente all'estinguersi delle linee e delle discendenze.

Per contro nessuno di questi caratteri e requisiti può riscontrarsi nelle Commende di Grazia: alla loro erezione deve concorrere necessariamente la volontà dell'Ordine; la fondazione ha luogo con atto fra vivi; comportano essenzialmente una liberalità all'Ordine; alla morte dell'investito il successore in tanto può succedere in quanto intervenga una nuova investitura da parte dell'Ordine, il quale può anche negarla per difetto dei requisiti richiesti; comportano l'obbligo di determinate prestazioni (annua corresponsione, emolumento di mortorio e di vacanza, ecc.) in favore dell'Ordine; l'investito non ha diritto di effettuare detrazioni a qualunque titolo; possono costituirsi a perpetuità e senza limite di gradi; si devolvono in pieno beneficio dell'Ordine all'estinguersi delle linee, e divengono di assoluta e libera proprietà e disponibilità dell'Ordine.

Il parallelo con i benefici ecclesiastici fu, invece, tentato per le Commende di Giustizia, peraltro con insuccesso.

Se il Beneficio Ecclesiastico può, per consenso di tutti i canonisti, definirsi come « *Ius perpetuum percipiendi fructus ex bonis ecclesiasticis, ratione spiritualis officii, personae ecclesiasticae, auctoritate Ecclesiae, constitutum* », non è chi non veda come ben altre sono l'essenza e la sostanza delle Commende. In esse, invero, manca *la qualità ecclesiastica dei beni*; manca interamente l'ufficio spirituale che può dirsi configuri la stessa ragion d'essere

del Beneficio; manca la qualità ecclesiastica nella persona investita, che tale non può dirsi il Cavaliere investito il quale anche in presenza dei tre voti di castità, povertà ed obbedienza, è legato all'Ordine soprattutto in forza di un voto militare che è preminente e principale rispetto agli altri e che conferisce al Cavaliere di Malta la figura di soldato che si fa professo solo per essere migliore soldato in difesa della Religione, e per obbedire, quale « arruolato militare » agli ordini del Gran Maestro; per il che fu detto dal Concilio di Trento che i *fratres hospitalari* « largo modo sunt religiosae personae » e fu commentato da S. Bernardo « miro quodam ac singulari modo vivunt, adeo ut pene dubitem quin potius censeam appellandos monachos an milites »; manca la erezione « auctoritate Ecclesiae » in quanto sono gli organi giurisdizionali ed esecutivi interni dell'Ordine che decretano di volta in volta la erezione stessa; manca, infine, il ritorno dei beni « in gremio Ecclesiae » in conseguenza della morte dell'investito chè anzi gli stessi beni tornano all'Ordine per nuovo investimento a diverso Cavaliere, sempre in virtù di un potere autonomo ed indipendente.

D'altra parte gli stessi « Baliaggi » creati con Breve del Santo Padre, nell'inserirsi entro i limiti della potestà dell'Ordine sono stati attratti dalla particolare natura giuridica delle Commende. Non altrimenti il Sommo Pontefice riteneva allorchè statuiva onori ed oneri « *perinde ac si Baiulivatus a primaeva Hospitalis praedicti institutione, erectus et institutus fuisset* » (Breve 28 agosto 1633 di S. S. Urbano VIII).

Pertanto può affermarsi, con piena certezza di verità, che i beni dell'Ordine configurano istituzioni *iuris singularis sui generis*, caratterizzati e sostanzziati da una propria, speciale ed autonoma natura ed essenza giuridica.

Disciplina giuridica dei beni dell'Ordine nelle varie legislazioni dal 1800 in poi

La particolarità della natura giuridica dei beni del S.M.O. di Malta non mancò di imporsi all'attenzione dei legislatori dei vari paesi nei quali i beni si trovano. Come abbiamo già detto, in linea generale essi sono ovunque riconosciuti di esclusiva pertinenza dell'Ordine con analoga intestazione catastale e sono soggetti alla legge del luogo per quanto si riferisce alla loro natura patrimoniale privata (imposte, tasse, tributi, ecc.), ma considerati tuttavia come proprietà di Stato sovrano straniero per il che godono di particolari privilegi, specialmente d'indole fiscale, allorchè strettamente attengano ai fini pubblicistici istituzionali dell'Ordine (ospedali, ambulatori, ricoveri assistenziali, colonie infantili ecc.). In linea particolare in due Stati, la Repubblica Francese e il Regno d'Italia, è dato riscontrare un trattamento legislativo per i beni dell'Ordine degno di nota, in presenza di tutta una legislazione ostile agli Ordini religiosi.

In Francia subito dopo la proclamazione della Repubblica, fu emanata una Legge generale nel 1790 per effetto della quale furono soppressi tutti gli Ordini religiosi e tutte indistintamente le Sostituzioni Fedecommissarie

ed i Feudi. Ciò nonostante, allorchè si trattò di applicare la legge nei confronti dell'Ordine di Malta, il Governo francese non esitò a riconoscere che i provvedimenti suddetti dovevano intendersi applicabili sotto un diverso profilo. Fu necessaria cioè altra legge speciale, in data 3 maggio 1801, ai fini di una disciplina e regolamentazione ben diversa da quelle sancite nelle leggi generali abolitive.

Infatti all'art. I si legge: «Le proprietà dipendenti dalle *Commende dell'Ordine di Malta*, sia che esse consistano in beni affittati, crediti, livelli luoghi di Monte ed altri oggetti, *resteranno alle famiglie che le hanno fondate* per essere godute in piena ed intera proprietà dalle persone che vi hanno diritti, loro eredi o aventi causa, *salvo nulladimeno il diritto dei Titolari*, ai quali esse fossero state conferite in virtù del riservo del Patronato attivo, di conservarne il godimento loro vita natural durante ». Ora è bensì vero che sostanzialmente con questa disposizione si confermava in linea di massima la legge abolitiva generale, ma è evidente come, dall'essersi ritenuta la necessità di un ulteriore provvedimento d'indole estensiva e particolare, si evince la impossibilità giuridica, che il legislatore avvertì, di comprendere le Commende dell'Ordine di Malta fra i beni degli Ordini religiosi soppressi.

Giova notare al riguardo che in epoca successiva, allorchè fu richiesto di restituire i beni che già erano appartenenti all'Ordine e che erano stati assorbiti dal Demanio della Repubblica e poi dall'Impero Francese, lo Stato francese non esitò ad accogliere almeno parzialmente la istanza, consigliato in questo, se non da ragioni di rigorosa giustizia, almeno da potenti ragioni di equità sia verso l'Ordine, spogliato brutalmente della sua Sovranità e dei suoi beni, sia verso i Commendatori, perchè la Commenda non si acquistava già a titolo gratuito, ma rappresentava una somma di molto riguardo che ogni nuovo Cavaliere di Malta pagava all'Ordine all'epoca della sua professione col titolo di « passaggio » (Relazione Cibrario anno 1868).

In Italia già nello stesso anno 1801 il Governo Repubblicano del Piemonte, con decreto del 13 nevoso anno IX, aveva sciolti i Fedecommissi. A somiglianza di quanto praticato dal Governo francese anche in questa circostanza si ritenne che i beni dell'Ordine di Malta dovessero essere espressamente menzionati, chè altrimenti il provvedimento abolitivo riguardante i fedecommissi avrebbe potuto ritenersi non operativo nei confronti di essi beni. L'art. I del citato decreto recita perciò: « I beni, capitali ed effetti già vincolati a Primogenitura o Fidecommissio, *come pure* quelli delle Commende dei SS. Maurizio e Lazzaro e di Malta, di *patronato di famiglia* per fondazione e dotazione, restano liberi e disponibili nell'attuale possessore ».

Negli altri Stati italiani, pur deliberandosi la soppressione degli Ordini religiosi e dei Fedecommissi, i beni dell'Ordine di Malta furono sempre considerati non compresi nelle disposizioni legislative, appunto perchè non espressamente menzionati. Così la legge sarda del 18 febbraio 1851 non fu estesa che al solo Ordine Mauriziano, mentre ad esempio la Commenda dell'Ordine di Malta, denominata di S. Giovanni Prè in Genova continuò

a sussistere. Del pari in Toscana il Decreto 9 aprile 1859 di quel Governo Provvisorio soppresse l'Ordine Militare di Santo Stefano e le sue Commende di Patronato familiare, lasciando indisturbate quelle dell'Ordine di Malta. Nè diverso trattamento ebbero i beni di quest'ultimo nelle nuove Provincie che progressivamente entrarono a far parte del Regno Italiano: nelle Marche e nelle Romagne, dove le abolizioni delle sostituzioni fedecommissarie furono promulgate fin dagli anni 1859 e 1860, nessuno mai tentò l'assalto ai beni dell'Ordine a motivo di una loro natura ecclesiastica o in genere religiosa, che per contro si riconosceva doversi escludere, o a motivo di una identificazione con i fedecommissi.

Perfino la Repubblica Romana del 1849, sia pure dietro vibrante e perentorie proteste del Luogotenente dell'Ordine, escluse che i detti beni potessero rientrare nella legge abolitiva 21 febbraio 1849 da quel Governo emanata. Quanto allo Stato Pontificio è superfluo notare che nessuna disposizione di legge inibì o soltanto limitò il diritto di proprietà dell'Ordine di Malta; anzi la Segreteria di Stato non mancò di intervenire, quando necessario, a tutela dei diritti dell'Ordine e per garantirne il libero possesso.

La questione fu invece affrontata in pieno, e favorevolmente risolta per l'Ordine di Malta, dallo Stato italiano subito dopo la sua proclamazione. Infatti:

1) Il Ministro Guardasigilli, con reiterata risoluzione, l'una del 19 marzo 1861 e l'altra del 13 aprile 1862 n. 11179, dichiarò che l'Ordine di Malta non poteva « essere considerato come una Corporazione religiosa a cui fossero applicabili i decreti 11 dicembre 1860 del cessato R. Commissario Generale dell'Umbria, 3 gennaio 1861 del cessato R. Commissario Generale delle Marche e 17 febbraio 1861 del Principe Luogotenente generale delle Provincie Napoletane »; e che pertanto i beni dell'Ordine *non potevano « essere gravati da alcuna delle disposizioni espresse nei mentovati Decreti »*;

2) Il Ministro delle Finanze con risoluzione del 15 giugno 1863, constatato che « l'Ordine Gerosolimitano non ha ora di religioso altro che la sua origine, e come Militare e Sovrano che fu, è affatto indipendente dal Papa e dalle altre autorità della Chiesa », ritenne che « nello stesso modo della dichiarazione del Ministero di Grazia e Giustizia, ai beni che possiede il detto Ordine nel Regno, *non sono applicabili le disposizioni emanate riguardo ai beni delle Corporazioni Religiose e neppure ai suoi atti sono applicabili le discipline del Decreto Reale 3 marzo 1863 per la loro esecuzione, non emanando essi da una Autorità Ecclesiastica, ma da un Ordine Cavalleresco, per cui gli atti di trasmissione di proprietà dei beni dell'Ordine Gerosolimitano non debbono andare soggetti a R. exequatur, ma solo alle leggi comuni secondo il diritto internazionale »*;

3) Il Conte Cibrario, quale Presidente di una Commissione incaricata nell'esame delle condizioni dei preesistenti Ordini Cavallereschi in Italia, con relazione dell'anno 1868, concluse perchè all'Ordine di Malta fossero lasciati godere i beni e le rendite proprie, riconoscendo che « l'Ordine al

cospetto del Diritto pubblico Europeo, non ha cessato di essere Sovrano, perchè molti Sovrani ne ammettono i Rappresentanti nel novero dei Diplomatici, che sono presso di loro accreditati ».

4) il Consiglio Superiore di Amministrazione del Fondo per il Culto con deliberazione del 30 settembre 1869 dichiarò « non essere allo stato delle cose colpiti dall'art. 1 della legge 7 luglio 1866, le Commende dell'Ordine Gerosolimitano esistenti nelle Province Napoletane e l'Ospedale dei Cavalieri di Malta in Napoli, *non costituendo essi una Associazione religiosa ed un Collegio con vita comune, nel modo previsto dalla citata disposizione ».* Considerò altresì che l'Ordine lungi dal costituire una « *vera famiglia religiosa nazionale* », era da considerarsi piuttosto « *un ente estero protetto dalle consuetudini e dal iure internazionale* »;

5) Il Ministero delle Finanze, Direzione Generale Demanio e Tasse, con risoluzione 22 luglio 1870 riconobbe non potersi applicare la tassa di registro ai conferimenti di Commenda degli Ordini Cavallereschi, non avendo queste carattere ecclesiastico e non essendo perciò a considerarsi le Commende « neanche per analogia » come Benefici o Cappellanie.

Nè lo Stato italiano ha mai derogato da questo atteggiamento che, una volta adottato, è sempre stato linearmente mantenuto. Anzi, sotto altre manifestazioni, *la indipendenza di questi beni è stata confermata col riconoscimento reiterato della Sovranità dell'Ordine, quale persona di diritto internazionale*, mentre il Ministero delle Finanze ha riconosciuto la persona del Gran Maestro dell'Ordine esente da dogana come i Sovrani esteri ed esente altresì da imposte personali.

Parallelamente la Magistratura Italiana :

a) ha confermato il proprio difetto di giurisdizione per le attività dell'Ordine dirette a realizzare i fini istituzionali;

b) ha riconosciuto all'Ordine una propria funzione giurisdizionale del tutto autonoma ed esente dalla giurisdizione italiana;

c) ha dichiarato nulli atti di esecuzione contro beni dell'Ordine per mancanza delle autorizzazioni ministeriali (Ministero della Giustizia ed Affari Esteri) a norma della legge 30 agosto 1925 n. 1631;

d) ha dichiarato altresì insindacabile da parte del Magistrato italiano l'attività dell'Ordine nella investitura dei titolari della Commende;

e) ed infine (sentenza Cassazione Civile, Sez. I, in data 13 marzo 1935 in ricorso Nanni c. Pace ed Ordine di Malta) ha confermato « doversi le Commende dell'Ordine considerare *quali fondazioni proprie di esso, destinate a sopperire a quelle finalità istituzionali* ».

Questa decisione del Supremo Consesso della Magistratura Italiana ha portata decisiva ai fini della natura particolare dei beni del S.M.O. di Malta in quanto l'esame che con essa si è fatto della materia, è sceso anche a stabilire quanto appresso: « La denunciata sentenza, riformando quella di primo grado, ha escluso che il S.M.O. di Malta, quale ente morale avesse necessità per il valido acquisto dei beni della autorizzazione governativa prescritta dalle leggi del 1850 considerando che destinatario di essi non è l'Ordine ma

la fondazione commendale, che non è giuridicamente assimilabile ai corpi morali ed agli enti autarchici. L'osservazione non persuade, ma la soluzione cui è pervenuta la Corte di merito è a riconoscersi egualmente esatta per un altro decisivo argomento, *desunto dall'essenza giuridica del S. M. O. di Malta e dalla posizione conservata nel nostro ordinamento, di persona di diritto internazionale, esistente all'infuori della sovranità nazionale dello Stato; per cui, come tale, è esente per una norma consuetudinaria di diritto internazionale recetta dal nostro diritto interno, dalla necessità di ottenere la preventiva autorizzazione governativa per l'acquisto degli immobili inser- vienti ai propri fini istituzionali* ».

Questo atteggiamento dello Stato Italiano nei confronti dell'Ordine di Malta, con speciale riguardo ai beni patrimoniali, ha portato da ultimo alla inapplicabilità ai beni stessi delle norme contenute nel Trattato Lateranense, rese esecutive con la Legge 27 maggio 1929 n. 810, e delle disposizioni legislative successive, talchè si può concludere che i beni dell'Ordine di Malta sono considerati in Italia, come del resto in ogni altro Stato, siccome beni di uno Stato estero i quali godono di esenzioni e privilegi speciali e sono disciplinati, quanto ai rapporti inerenti e conseguenti, sulla base delle norme del diritto internazionale.

Effetti di eventuali mutamenti nella natura giuridica dei beni del S. M. O. di Malta

Benchè le decisioni dell'Emo Tribunale Cardinalizio, per la loro stessa natura, non riguardino che la Santa Sede ed i suoi rapporti con il S.M.O. di Malta, pure non è da escludere che esse possano influire sulla posizione dell'Ordine nei vari Stati.

Il complesso dei beni, mobili ed immobili, non compresi nelle Com- mende, è per la verità talmente estraneo al carattere religioso, che ci sembra di poter escludere con certezza che le decisioni predette possano avere un riflesso qualsiasi su di esso. Non altrettanto invece potremmo dire per i beni commendali. E' bensì vero che il S.M.O. di Malta, essendo riconosciuto come Ente sovrano, autonomo ed indipendente dai vari Stati nei quali i beni commendali sono situati ed intrattenendo con essi Stati relazioni diplo- matiche su piede di perfetta uguaglianza, per ciò stesso dovrebbe ritenersi tranquillo che lo Stato giuridico dei propri beni non potrebbe essere dai predetti Stati modificato unilateralmente per effetto di una decisione pro- manante da altro Ente di diritto internazionale come la Santa Sede.

Tuttavia questa ipotesi, se pure teoricamente improbabile, praticamente non è da escludere in considerazione del fatto che i diritti riconosciuti al S. M. O. di Malta dagli Stati esteri sono conseguenza di una manifesta- zione di volontà unilaterale, non derivante, quindi, da una convenzione vincolatrice per le parti contraenti, per effetto della quale l'Ordine possa invocare una precisa osservanza dei propri diritti ove essi vengano posti in discussione.

Infatti la *ratio legis* che può riscontrarsi in tutte le disposizioni di legge ed in tutte le determinazioni ministeriali, in specie italiane, che riguardano il patrimonio dell'Ordine, nonchè alla forma « *intuitu personae* » si riallaccia piuttosto, con sostanziali richiami, al principio secondo il quale alla persona di diritto internazionale sovrano (« *par inter pares* ») spetta il riconoscimento della indipendenza, autonomia ed autodeterminazione nell'attività istituzionale che essa persona persegue nel campo del diritto pubblico.

E' pertanto la riconosciuta finalità pubblicistica dei beni in quanto destinati a sopperire i fini istituzionali ospitalieri ed umanitari dell'Ordine Sovrano e internazionale che impone al legislatore di ritenerli esclusi dalle norme del diritto privato. Tanto ciò vero che le Commende sono sempre state definite e ritenute quali istituzioni di diritto pubblico.

Esclusi dai confini delle norme privatistiche e proiettati nel campo pubblicistico, i detti beni non possono non partecipare e non godere di un trattamento di favore il quale costituisce l'applicazione ed il riconoscimento, sul piano materiale, dell'astratto principio, sopra richiamato, in favore della persona titolare della proprietà dei beni, e nel contempo partecipante riconosciuta della comunità internazionale.

Ma se un tale carattere ed una tale natura fossero per essere esclusi, il legislatore del luogo ove i beni si trovano nessun motivo potrebbe più avere di conservare loro una disciplina giuridica eccezionale della quale mancherebbe ormai il presupposto. Questo presupposto, ripetesì, è costituito dall'essere i beni dell'Ordine istituzioni di diritto pubblico appartenenti ad una persona di diritto internazionale.

Si tolga natura pubblicistica agli uni, si sopprima o si limiti l'indipendenza, l'autonomia e l'autodeterminazione dell'altra, e tutto cadrebbe, giacchè i beni patrimoniali, *col perdere l'attuale natura che su di essi si riflette per effetto della natura del titolare del diritto di proprietà*, ricadrebbero inesorabilmente nel campo del diritto privato essendo inconcepibile una diversa sfera giuridica capace di comprenderli.

Abbiamo detto che « tutto cadrebbe ». Lo ripetiamo nel senso stretto della parola. Cosa, infatti, avverrebbe di tutti i beni commendali di giuripatronato familiare che sono stati devoluti al patrimonio dell'Ordine per estinzione delle linee previste dalle tavole di fondazione, in deroga del diritto successorio privato? Ovviamente tutti gli esclusi rivendicherebbero i patrimoni che sono stati loro sottratti in vista e nel presupposto del conferito ufficio pubblico, ora non più tale. Contro azioni del genere non sarebbe invocabile la usucapione da parte dell'Ordine, essendo evidente che il rovesciamento delle posizioni di diritto costituirebbe per converso l'evento di fatto, per così dire storico, dal quale decorrerebbero i termini utili per il giudiziale ripristino forzoso delle norme del diritto privato.

Nè si dica che l'Ordine sarebbe abilitato ad eccepire la usucapione di buona fede che pur discende da un titolo invalido del quale siano ignoti i vizi, perchè sarebbe assurdo parlare di buona fede in un contraente il quale, contro ogni verità, siasi attribuita una natura ed una qualifica non spettan-

tigli. Anzi è da ritenere per certo che sull'Ordine si riverserebbero il biasimo e la condanna di tutto il mondo e le simpatie di cui l'Ordine oggi gode per il carattere che lo sostanzia di organismo internazionale e meglio supranazionale, si convertirebbero inesorabilmente in discredito e peggio ancora in definitiva condanna nel campo morale e nel campo giudiziario.

Ed ancora: quale sarebbe l'atteggiamento dei vari Stati in relazione alle concesse esenzioni fiscali (dogana, tributi, imposte e tasse per trapassi immobiliari, per investiture di Commende, ecc.)?

Ovviamente non soltanto l'odierno trattamento privilegiato verrebbe a cessare, ma il Fisco di ogni paese ove i beni dell'Ordine abbiano dato luogo a rapporti patrimoniali e giuridici, inizierebbe una attività diretta al recupero delle imposte e tasse eluse. Ed anche a questo riguardo nessuna eccezione potrebbe opporsi stante la posizione assunta dall'Ordine allorchè in nome del diritto internazionale pubblico ebbe a reclamare il trattamento dovutogli come persona sovrana con una autonoma sfera patrimoniale. Parimenti tornerebbe in discussione l'*exequatur* italiano, ritenuto sempre non necessario, per la natura sovrana non religiosa dell'Ordine, quanto ai trapassi immobiliari ed allo stesso diritto di proprietà e disponibilità dei beni.

Ne seguirebbe la nullità di tutte le alienazioni ed in genere di tutti gli atti di disponibilità dei beni, una volta che si sia giunti a stabilire che illegittimamente tali beni erano stati finora considerati non religiosi e facenti parte di un organismo non soggetto alla legislazione italiana.

In una parola, il complesso delle Commende di giurispatronato familiare sarebbe avulso dalla sfera patrimoniale dell'Ordine e tornerebbe in disponibilità delle linee di discendenza familiare escluse dalle tavole di fondazione. Il complesso delle Commende di Giustizia, costituenti patrimonio proprio e libero dell'Ordine, cadrebbe nella sfera del diritto privato, perderebbe il trattamento di privilegio goduto finora e resterebbe soggetto ad espropriazione forzata da parte di tutti gli organismi statali aventi diritto a recuperi di imposte e tasse eluse, salvochè l'Ordine non provvedesse al pagamento di esse nel qual caso il detto patrimonio dovrebbe essere in parte alienato per far fronte all'onere non facilmente prevedibile, ma certamente impressionante.

Ho già avuto in questo mese di marzo 1952, un primo esempio di queste possibili conseguenze: nella causa tra il Conte Cartolari ed il S. M. O. di Malta dinanzi la Corte d'Appello di Roma, il prof. Jemolo, avvocato del Cartolari, ha presentato una Memoria conclusionale nella quale, *referendosi espressamente* all'intervento della *S. C. dei Religiosi*, ed alla *sospensione dell'elezione del Gran Maestro* nonchè alla costituzione del Tribunale Cardinalizio, *contesta aspramente l'autonomia ed il carattere internazionale dell'Ordine*, facendo notare che a giudizio della stessa autorità ecclesiastica il S. M. O. di Malta non è che una ordinaria Congregazione Religiosa, che il Santo Padre ha richiamato all'osservanza dei propri doveri ritenendola soggetto esclusivamente alle leggi canoniche.

Da ciò egli fa derivare la assenza assoluta di ogni potere ed autonomia

in merito alla investitura delle Commende, e quindi il diritto del privato di impugnare i Decreti di Investitura emanati dall'Ordine, e di rivendicare a sè i beni, secondo l'ordine di sequenza successoria basato sul diritto comune.

Che dire infine del complesso degli organismi creati dall'Ordine per l'assistenza ospitaliera ed umanitaria, nei confronti dei quali potrebbero essere revocate tutte le concessioni, esenzioni ed agevolazioni di ogni genere di cui godono attualmente ovunque, in considerazione della natura dell'Ordine e delle sue Istituzioni?

Può darsi che questo quadro risenta delle preoccupazioni di quanti sono solleciti delle sorti del benemerito S.M.O. di Malta.

E' però innegabile che le preoccupazioni sono legittime e tutt'altro che ingiustificate e infondate. Basterebbe a convincere di ciò la considerazione che tutto l'attuale stato di essere dell'Ordine poggia su di un prestigio non tanto inerente ad un'attività altruistica pura e semplice, del resto comune ad innumerevoli organizzazioni umanitarie, quanto alla stessa essenza del S. M. O. di Malta quale emerge irresistibile dall'attività secolare in campo internazionale, con un carattere addirittura supernazionale, quasi modello di quella vita cristiana alla quale mira, coscientemente o inconsciamente, l'umanità sofferente.

Roma, 5 marzo 1952.

AVV. TITO MANLIO GAZZONI

Avvocato ordinario del S. M. O. di Malta

BIBLIOGRAFIA E GIURISPRUDENZA

relativi allo studio Gazzoni.

P. S. MANCINI, *Le Commende del S. M. O. di Malta.*

ASTORRI, *Il S. M. O. di Malta e le sue Commende familiari nel diritto italiano.*

CANSACCHI, *Personalità di diritto internazionale del S. M. O. di Malta.*

BISCOTTINI, *Sull'ordinamento giuridico del S. M. O. di Malta.*

Cassazione Civile 13 marzo 1935.

Cassazione Civile 25 giugno 1945.

Tribunale civile di Roma 29 giugno 1947.

Tribunale civile di Roma 1° giugno 1951.

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA MEMORIA

N. 1

Lettera del Luogotenente Colloredo al Gran Priore a Roma

Dal Palazzo Magistrale, li 23 febbraio 1849.

Stimatissimo Gran Priore,

Ricevo in quest'oggi la pregiatissima sua che mi accompagna originalmente l'Ufficio della Presidenza Regionaria Regola N. 117, col quale le viene intimato di uniformarsi alle prescrizioni ingiunte dal Ministero dell'Interno con sua Circolare 14 and.te, che prescrive l'adempimento della legge emanata dall'Assemblea della Repubblica Romana il 13 detto riguardante gli *inventari ed inibizione di ogni contratto di vendita spettante a Corpi Morali Religiosi Ecclesiastici.*

E' positivo che l'Ordine Gerosolomitano, per rigore dei trattati, fu riconosciuto *Ordine Sovrano ed indipendente*, e quindi non soggetto, come tale, al dovere essere subordinato alle governative disposizioni cui soggiacciono l'istituti nazionali.

L'Ordine Ger.mo essenzialmente Potenza estranea non risiede da qualche anno in poi negli Stati Pontifici, che per l'implorato temporaneo asilo, che generosamente fugli accordato da Sua Santità Leone XII, ed annuito dai suoi successori. Gli effetti che egli possiede furono recati dalla precedente sua ultima residenza in Sicilia, e sono spettanti all'intero Ordine costituito dai residuati quattro Gran Priorati di Roma, Duc Sicilie, Lombardo-Veneto ed annesse Piemonte, Lucca, Parma, Modena e infine dal Gran Priorato di Boemia.

I proventi di questi Gran Priorati sono stati elettivamente investiti in questo Stato nella certezza che la Santa Sede avrebbe in ogni tempo tutelato le sostanze di un Ordine che sussiste coi propri individuali mezzi, e che per 7 secoli è stato il baluardo della Cristianità ed ha costantemente prodigato, per propria adesione, vita e sostanze in sollievo dell'umanità, senza ricevere dotazioni o Beni da qualche Governo, escluso il solo ospedale de' Cento Preti concessogli onerosamente da Sua Santità Gregorio XVI con gli obblighi annessi. Tutti gli arredi ivi esistenti sono di privativa dell'Ordine, per il che, nella mia qualità di Luogotenente Gen.le non posso riguardarmi *compreso in veruna categoria delle suindicate* dalla delibera dell'Assemblea, verso la quale, al caso, dovrei appellare pel mio diritto d'indipendenza evocando la giustizia dovutami e reclamando questo mio diritto dall'assistenza delle Potenze garanti ed in particolarità da quelle che concorsero al ripristinamento dell'Ordine nei propri Stati.

Ciò premesso Le sia di norma Signor Priore di rifiutarsi ad ogni prestazione incombente ai diritti del S. Ordine che rappresento, mentre con particolare stima mi riconfermo suo

Devotmo Servitore
Luogotenente del Magistero del S. M. O. Ger.mo
Balì Colloredo

N. 2

Lettera del Luogotenente Colloredo al Commissario del Rione Regola

Dal Palazzo Magistrale - Roma, il 4 giugno 1849.

Cittadino,

Ricevo ad ore 9 pomeridiane del 1° giugno dal Commissariato del Rione Regola un vostro foglio portante il N. 117 con l'invito conforme a quello che venne diretto da codesta Presidenza a Don Girolamo Feliciangeli Priore dell'Infermeria dello stabilimento Ger.mo, cosiddetto dei Cento Preti d'uniformarmi cioè alle prescrizioni della Legge dell'Assemblea della Repubblica Romana del 13 febbraio scorso.

Il Priore Feliciangeli dipendente dalla Luogotenenza dell'Ordine Ger.mo rivolse a me, come di dovere, il primo invito quale venne discontrato, in argomento, con la Nota da voi citami 23 febbraio 1849 corredata questa dalle ragioni e motivi ivi espressi in base alle prerogative che mi spettano ed alli miei doveri.

L'indipendenza dell'Ordine Ger.mo da qualsiasi Governo, è un fatto universalmente notorio.

La legge della Repubblica Romana del 14 marzo 1849 si esprime come segue:

« In nome di Dio e del Popolo

« Il Comitato Esecutivo della Repubblica notifica che l'Assemblea Costituente nella « tornata del giorno 13 del corrente mese ha promulgato il seguente Decreto ed ordina « che sia eseguito nella sua forma e tenore:

« Art. unico. La legge del 21 febbraio che dichiara proprietà della Repubblica i Beni « Ecclesiastici non si applica ai Beni Ecclesiastici delle Chiese e Corporazioni, o Straniere o appartenenti ad altri Stati d'Italia esistenti nel Territorio della Repubblica.

« Il Ministro di Finanza è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

« Roma, 14 marzo 1849.

« I Membri del Comitato Esecutivo

C. Armellini

A. Saliceti

M. Montecchi

« Il Ministro delle Finanze G. Manzoni »

Nella mia Nota 23 febbraio diretta al Priore Feliciangeli, non ho già addotti dei mendicanti pretesti onde eludere quanto la Legge dispone per gli Ordini regolari, istitu-

zioni Pie d'ogni genere dipendenti dal Governo, ma mi limitai brevemente ad accennare le ragioni e i dati di fatto per i quali l'Ordine Ger.mo è escluso suo jure, non avendo mai dovuto dipendere nell'economico e disciplinare dal Governo, anche come Ordine Estero e Sovrano, e come tale considerato facente parte del Corpo Diplomatico, ed anche per questo, mai soggetto alle prescrizioni incumbenti agli Ordini Religiosi dello Stato Pontificio.

Tant'era in dovere di ripetervi in esaurimento al vostro Ufficio. mentre con stima mi sottoscrivo

Il Luog.te del Mag.ro
F.to Balì Colloredo

Al Cittadino Commissario del Rione Regola.

N. 3

Lettere del Luogotenente Colloredo all' Abate Cozzei

Roma, 6 luglio 1849.

Sig. Abate Antonio Cozzei,

Il Generale Oudinot de Reggio Comandante in Capo l'esercito Francese con un tratto della più squisita cortesia mi ha trasmesso un gentile invito per la festa militare religiosa che oggi avrà luogo nella Basilica di S. Pietro.

Siccome so che V. E. ha facilmente occasione di vederlo, le sarei gratissimo se Ella volesse incaricarsi di fare le mie scuse, e prevenirlo se per alcune speciali ragioni io non posso accedere alla suddetta funzione. Poichè nella mia qualifica di Luogotenente del Magistero di un Ordine Sovrano non mi sono mai recato a nessuna grande Funzione, non essendo ancora mai stata determinata in un modo netto e preciso la mia posizione, ed in conseguenza, sia sempre rimasto sospeso di assegnarmi il posto distinto che mi conveniva. Ma siccome non posso a meno di valutare assaissimo la bontà con che il prelodato Generale Oudinot de Reggio ha voluto riguardarmi sarei a proporle di volermi indicare l'ora in che io potrei visitarlo, che desidererei grandemente aver l'onore di dimostrarli a voce quanto io sia grato alla sua cortesia.

Perdoni, Pregiatissimo Signore Abate, la noia che le reco, mentre con i sensi della mia più distinta pregiata stima

N. 4

Lettera dell'E.mo Card. Antonelli al Luogotenente Colloredo

9444

Eccellenza,

Ho gradito oltre modo la comunicazione, che Vostra Eccellenza si è compiaciuto farmi del rapporto del Gran Priore di Boemia, Sig. Conte di Khevenhüller. Imperocchè da esso rilevo da quali profondi sentimenti è mosso l'animo di quel ragguardevole personaggio in favore del Santo Padre, e qual parte esso prenda alle gravi amarezze, ond'è travagliato il Padre comune dei fedeli. Questi sentimenti sono tutti propri di chi è ascritto ad un Ordine sì benemerito della Religione e della Chiesa. Ma se tante glorie illustrano il S. M. O. G., che l'E. V. si degnamente regge se esso con insigne valor militare prese più volte le armi per propugnare la difesa della Santa Sede, e del Capo augusto della Cristianità, innesterebbe ora certamente un altro ai suoi trofei, ove col mezzo del rispettabile Sig. Conte potesse presentare un battaglione di militi armati per accrescere le fila delle truppe pontificie.

Con sensi di distinta considerazione ho l'onore di confermarvi
di Vostra Eccellenza

umilissimo G. Antonelli

Sig. Balio de Colloredo, Luogotenente del Magistero del S. M. O. G.

N 5

*Dichiarazione dell'incaricato d'Affari Americano presso la Santa Sede
in data 1° maggio 1944*

Chargé d'Affaires
of the United States of America
Vatican City

The undersigned, Chargé d'Affaires of the United States of America near the Holy See states that the Sovereign Military Order of Malta is not at war with the United States.

The Sovereign Military Order of Malta has diplomatic representation at the Holy See and the Chief of Mission, His Excellency Count Stanislas Pecci, enjoys the diplomatic immunities to which his position entitles him.

Vatican City, May 1, 1944

signed: Harold H. Tittmann
American Chargé d'Affaires

(sigillo tondo)

Chargé d'Affaires of the United States near the Holy See
Vatican City

(Traduzione): Il sottoscritto Incaricato d'Affari degli Stati Uniti d'America presso la Santa Sede dichiara che il Sovrano Ordine Militare di Malta non è in guerra con gli Stati Uniti. Il Sovrano Ordine Militare di Malta ha una Rappresentanza Diplomatica presso la Santa Sede, ed il Capo della Missione, S. E. il Conte Stanislao Pecci, gode le immunità diplomatiche inerenti al suo grado.

Città del Vaticano, 1° maggio 1944 - firmato Harold H. Tittmann.

N. 6

Dichiarazione del Ministro Inglese presso la Santa Sede in data 14 marzo 1944

I the undersigned, His Britannic Majesty's Minister to the Holy See, declare that the Sovereign and Military Order of Malta is not considered to be an enemy of Great Britain.

The Sovereign and Military Order of Malta has a diplomatic Mission accredited to the Holy See, the head of which, His Excellency Count Stanislaus Pecci, enjoys every diplomatic immunity and should not be disturbed in the exercise of his functions.

Vatican City, March 14 th 1944.

signed: D. G. Osborne
H. M. Minister to the Holy See

(Traduzione): Il sottoscritto Ministro di S. M. Britannica presso la Santa Sede dichiara che *il Sovrano Ordine Militare di Malta non è considerato nemico della Gran Bretagna*. Il Sovrano Ordine Militare di Malta ha la sua missione diplomatica accreditata presso la Santa Sede della quale il Capo è Sua Eccellenza il Conte Stanislao Pecci che *gode di tutte le immunità diplomatiche*, e non può essere disturbato nell'esercizio delle sue funzioni.

F.to: D. G. Osborne

N. 7

*Dichiarazione dell'Ambasciatore Germanico presso la Santa Sede
in data 29 settembre 1943*

Deutsche Botschaft beim Heiligen Stuhl

Rom, den 29. September 1943.

Die Deutsche Botschaft beim Vatikan bestätigt, dass

Seine excellenz Graf Stanislao Pecci Ausserordentlicher Gesandter und Bevollmächtigter Minister des Souveränen Malteser Ordens beim Heiligen Stuhl ist.

Eine Heranziehung des Gesandten für irgendwelche Zwecke durch deutsche militärische Stellen kommt nicht in Betracht.

F.to Weizsaecker
Der Deutsche Botschafter
beim Heiligen Stuhl

(timbro tondo)

Deutsche Botschaft beim Heiligen Stuhl

(Traduzione): Ambasciata di Germania presso la Santa Sede. Roma, 23 settembre 1943.

L'Ambasciata di Germania presso il Vaticano attesta che S. E. il Conte Stanislao Pecci è Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario del Sovrano Ordine di Malta presso la Santa Sede.

E' cosa fuori discussione che le Autorità Militari Germaniche non hanno il diritto di disporre del Ministro per chiedergli qualsiasi prestazione.

F.to Weizsaecker
Ambasciatore di Germania presso la Santa Sede

N. 8

*Dichiarazione dell'Ambasciata Germanica presso la Santa Sede
in data 12 settembre 1943*

Deutsche Botschaft beim Heiligen Stuhl

Die Deutsche Botschaft beim Vatikan bittet sämtliche deutschen Militär und Polizeibehörden den Gesandten des Malteserorden beim Vatikan, Graf Pecci, Inhaber der Wagen CD 0236 un CD 0237, im Besitz der beiden vorgenannten Autos zu belassen und ihn auf seinen Fahrten nicht zu behindern. Der Vorgenannte geniesst alle diplomatischen Vorrechte, und es dürfen ihm daher der Ausübung seines Berufs keine Einschränkungen auferlegt werden.

Der Deutsche Botschafter beim Heiligen Stuhl

F.to Kessel

(timbro tondo)

Deutsche Botschaft beim Heiligen Stuhl

(Traduzione): L'Ambasciatore di Germania presso il Vaticano prega tutte le Autorità Militari e di Polizia Germaniche di lasciare il possesso delle autovetture C.D. 0236 e C.D. 0237 al Ministro del Sovrano Ordine di Malta presso la Santa Sede, Conte Pecci, e di non ostacolarne la libera circolazione. *Il suddetto gode di tutti i privilegi diplomatici, e non può essere ostacolato nell'esercizio delle sue funzioni.*

per l'Ambasciatore di Germania presso la Santa Sede
F.to Kessel

N. 9

Supplica Vittorio Mapelli in data 9 marzo 1922

Beatissimo Padre,

Il Cavaliere di Giustizia Vittorio Mapelli del Gran Priorato di Lombardia e Venezia del Sovrano Ordine Militare di Malta, nutre il vivo desiderio di poter stringersi al

detto Ordine con nodi indissolubili, ed a tale effetto si rivolge umilmente alla Santità Vostra, dopo averne ottenuto il permesso dalla Suprema Autorità dell'Ordine, per implorare la grazia di essere dispensato dalla rimanenza dei Voti stabiliti dal Breve Ss.mo 28 luglio 1854 « *Militarem Ordinem Equitum* » per poter quindi emettere subito la statutaria Professione.

Che della grazia ecc.

F.to Vittorio Mapelli

Approvo la domanda - li 9 marzo 1922.

(L. S.)

Il Gran Maestro dell'Ordine di Malta
F.to Thun

Ex Audientia Ss.mi - die 15 martii 1922.

Beatissimus Pater benigne annuit pro gratia iuxta preces.

(L. S.)

F.to P. Card. Gasparri

N. 10

Supplica Vittorio Mapelli in data 9 marzo 1922

Beatissimo Padre,

Il Cavaliere di Giustizia Vittorio Mapelli del Gran Priorato di Lombardia e Venezia del Sovrano Ordine Militare di Malta, umilmente espone alla Santità Vostra che avendo domandato a Sua Altezza E.ma il Principe e Gran Maestro la facoltà di poter, dopo prestata la Solenne Professione, disporre liberamente del suo « Spoglio » offrendo in compenso al Sovrano Ordine la somma di Lire 500.

Si implora perciò la sanzione della Santa Sede onde tale concessione abbia il suo pieno valore.

Che della grazia ecc.

F.to Vittorio Mapelli

Approvo la domanda - li 9 marzo 1922.

(L. S.)

Il Gran Maestro dell'Ordine di Malta
F.to Thun

Ex Audientia Ss.mi - die 15 martii 1922.

Beatissimus Pater benigne annuit pro gratia iuxta preces.

(L. S.)

F.to P. Card. Gasparri

N. 11

Autografo di Sua Santità Pio X in data 15 aprile 1914

Beatissimo Padre,

Il Gran Maestro dell'Ordine M. S. di Malta, prostrato ai piedi di Vostra Santità, si permette sommestamente di pregare di voler benignamente accordare al Principe di Campagnano D. Ludovico Chigi di poter entrare nell'Ordine nostro in qualità di Cavaliere di Giustizia ad onta di essere vedovo con prole.

La moglie dello stesso Donna Anna nata dei Principi Aldobrandini è mancata ai vivi il giorno 17 settembre 1898 ed egli non è passato ad altro matrimonio, come è notorio.

Secondo le costituzioni dell'Ordine di Malta un vedovo può venirvi ammesso solo previa sanatoria da parte del Sommo Pontefice, che l'umilissimo servo intestato chiede

con ogni sommissione dalla bontà del nostro Beatissimo Padre, come sin qui fu sempre concessa in molti casi.

Prostrato al trono di Vostra Santità ho l'alto onore di segnarmi

l'umilissimo servo e figlio
F.to Principe Thun, Gran Maestro

Roma, 15 aprile 1914.

Accordiamo ben volentieri l'implorata sanatoria; e impartiamo di cuore a Sua Emittenza il Signor Principe Gran Maestro e a tutti i dilette Membri dell'Ordine l'Apostolica Benedizione.

Dal Vaticano, li 15 aprile 1914.

F.to Pius Pp. X

N. 12

Supplica Carlo Ludwigstorff in data 4 maggio 1922

Beatissimo Padre,

Il Cavaliere di Giustizia Nob. Carlo Ludwigstorff del Gran Priorato di Boemia Austria del Sovrano Ordine Militare di Malta, nutre il vivo desiderio di poter stringersi al detto Ordine con nodi indissolubili, ed a tale effetto si rivolge umilmente alla Santità Vostra, dopo averne ottenuto il permesso dalla Suprema Autorità dell'Ordine, per implorare la grazia di essere dispensato dalla rimanenza dei Voti stabiliti dal Breve Ss.mo 28 luglio 1854 « *Militarem Ordinem Equitum* » per poter quindi emettere subito la statutaria Professione.

Che della grazia ecc.

Approvo la domanda - li 4 maggio 1922.

(L. S.)

F.to: Gr. M. Thun
Il Gran Maestro dell'Ordine di Malta

Ex Audientia Ss.mi diei 13 maii 1922.

Ss.mus D. N. Pius Divina Providentia Papa XI, referente infrascripto Substituto Secretariae Status, benigne pro gratia annuit iuxta preces.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus

Datum Romae, e Secretaria Status, die, mense et anno ut supra

F.to: Ioseph Pizzardo

(timbro tondo)

Segreteria di Stato di Sua Santità.

N. 13

Autografo di Sua Santità Benedetto XV in data 30 dicembre 1920
(stemma a colori)

Concediamo al Cavaliere di Giustizia Lorenzo Cusani Visconti Botta-Adorno di poter professare prima dei dieci anni prescritti dal Breve della sa: me: di Pio IX « *Militarem Ordinem Equitum* », e, avvalendoci della Nostra suprema autorità, permettiamo e vogliamo che, appena fatta la solenne professione, egli entri in tutti gli obblighi ed in tutti i diritti, come qualunque altro professo dell'Ordine, il quale abbia soddisfatto a quanto l'Ordine stesso ingiunge riguardo ai dieci anni di prova, salve le restrizioni votate dal Consiglio circa il godimento di commende durante il decennio.

Roma, 30 dicembre 1920.

F.to: Benedictus PP. XV

N. 14

Lettera di Sua Eminenza il Card. Litta al Luogotenente Di Giovanni

Eccellenza,

Permetterà Vra Eccza che venga di nuovo ad incomodarla col trasmetterle un Breve facoltativo, che Sua Santità si è degnata accordare al Nobile de Chabrières già ricevuto nel di Lei Sacro Ordine fra Cavalieri di giustizia di lingua di Provenza per abilitarlo a poter continuare a portare la Croce d'Oro a titolo di divozione nello Stato coniugale.

In questa occasione mi prendo la rispettosa libertà di compiegarle due istanze per lo stesso Indulto una per un raguardevole Ecclesiastico Nobile D. Giacomo de Rochemore Vicario Gen.le nella città di Niemes Dipartim.to del Gard, ed altra per la Dama Adele Anna d'Albon figlia del Defunto Camillo Alessio Principe d'Ivetot e moglie del sud.o Nobile de Chabrières. La di loro cospicua nobiltà li renderebbe bastantemente meritevoli l'uno e l'altra di questa grazia mia rispetto alla Dama, siccome dai documenti risulta non solamente la di lei nobiltà ma eziandio i meriti che si è acquistati il di lei marito, perciò interpongo quanto so e posso le mie più efficaci raccomandazioni.

Temerei aver troppo abusato della condiscendenza dell'Eccza Vra se non conoscessi la singolare Sua bontà verso di me; sapendo però quanta difficoltà s'incontra nell'accordare simili Indulti assicuro Vra Eccza che sarò ben cauto nell'accettare tali impegni. Prego intanto anco Lei di tener esercitata la mia servitù con qualche Suo comando, per cui mi offro nell'atto che con distintissima stima me le rassegnò baciandole di vero cuore le mani.

Roma, 22 febbraio 1815.

Di Vra Eccza

Servitor vero
L. Card. Litta

Sig. Balì Di Giovanni
Luogotenente del Magistero del S. O. G. - Catania
(con fogli)

N. 15

Lettera di Sua Eminenza il Card. Consalvi al Luogotenente Di Giovanni

Eccellenza,

Riconosco come un effetto della gentilezza di V.ra Ecc.za l'ufficio che si è compiaciuta di meco praticare col suo foglio del 26 decorso, e mi compiaccio di aver potuto dare una testimonianza del costante mio interessamento pe' vantaggi del Sacro Ordine, non che dei particolari riguardi, che mi pregio di professare all'Ecc.za Vra.

In questa occasione per non moltiplicar Lettere debbo significare a Vra Eccza che Sua Altezza la Sig. Principessa di Kaunitz, Moglie di Sua Altezza il Sig. Principe di Kaunitz, Ambasciatore Straordinario di S. M. I. e R. A. presso la Santa Sede, ha fatto istanza a Sua Santità per essere decorata della Croce di Devozione del Sacro Ordine Gerosolimitano. Il Santo Padre per non prescindere dalle vie ordinarie, mi ha ordinato di far conoscere all'Eccza Vra l'istanza della Sig.ra Principessa, ed osservarle altresì che se nel dicembre 1816 in vista dei rapporti della Sig.ra Contessa Appony, Moglie del Sig. Conte Appony, Ministro in allora della prelodata Maestà Sua presso la medesima Santa Sede, il Sacro Consiglio non lasciò di accordarle il distintivo predetto con la

esenzione dal pagamento del passaggio, titoli uguali e maggiori interessano ad usare la condiscendenza medesima verso la Sig.ra Principessa di Kaunitz, trattandosi di una Dama di alta Prosapia, cugina di S. A. il Sig. Principe di Metternich, Moglie non di un Ministro ma di un Ambasciatore di Sua Maestà Cesarea, Monarca dal quale può il Sacro Ordine ripromettersi fondatamente l'appoggio più valido e la più efficace protezione. Le qualità rispettabili della Sig.ra Principessa ed i considerevoli rapporti della medesima, meritando tutti i riguardi, io non so dubitare che il Sacro Consiglio considererà quanto si renda interessante il compiacerla, e coglierà perciò volentieri questa occasione per obbligarsi Personaggi di tanto rango ed influenza, e fare altresì cosa grata alla stessa Santità Sua.

Siccome poi la petizione è stata avanzata da molto tempo dalla Sig.ra Principessa, ed una combinazione involontaria l'ha fatta uscir di vista fra tanti affari, così anche nel mio particolare prego l'Ecc.za Vra non meno per la concessione della Grazia che per la sollecitudine della medesima.

Debbo inoltre rendere intesa Vra Eccza che anche per parte di S. E. la Sig.ra D.a Anna Rufina de Mello Souza Favares ex Moura, Moglie di S. E. il Sig. Commendator D. Pietro de Mello Breyner, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà Fedelissima presso la Santa Sede Le dimanda della Decorazione medesima. Gli stessi riflessi di riguardo, ed interesse, che determinarono la grazia per la Sig. Contessa Appony, e che concorrono in favore della Sig.ra Principessa di Kaunitz, militando ben anche a riguardo della Dama De Mello, il Santo Padre mi ha egualmente imposto di far nota alla Ess.za V.ra anche la istanza della Dama medesima, non che il di Lui desiderio di vederla secondata dal Sacro Consiglio al quale certo non potrà sfuggire la considerazione, che decorando dell'implorata distinzione essa Dama, la grazia anche in questo caso potrà ridondare in bene dell'Ordine per gradimento che ne proverà il di lei Consorte, Personaggio della primaria Nobiltà Portoghese, ed uno dei più distinti rappresentanti di S. M. Fedelissima, la quale pure ha preso in ogni tempo un vivo interesse pei vantaggi del Sacro Ordine, e gli ha sempre accordato e gli accorda una speciale predilezione.

Tanto debbo significare alla Ecc.za V.ra per comando di Sua Santità, ed attendendo con premura il favore dei di Lei riscontri, passo a riprotestarle i sentimenti di mia distinta considerazione.

Roma, 17 novembre 1819.

Di Vra Eccza

Servitor vero
C. Card. Consalvi

Sig. Balì Di Giovanni, Luogotenente
del M. Ordine Gerosolimitano - Catania

N. 16

Copia di lettera di Sua Eminenza il Card. Consalvi, autenticata dal Comm. Vella

Eccellenza,

Il Sig. Conte Raimondo Giuseppe Drogoslav Skorxewski del Gran Ducato di Romania desiderando di essere onorato della Croce di devozione del S. Ordine Gerosolimitano, pronto a soddisfare alla spesa del Passaggio, ne ha fatto istanza a Sua Santità.

Conoscendo il Santo Padre i meriti di questo Cavaliere, il quale trovasi in parentela con uno dei primi Senatori Palatini di Polonia, e per linea materna col fu Cardinale Lipski, non volendo prescindere dalle vie ordinarie, mi ha incaricato di far conoscere a Vostra Eccellenza la di lui istanza, e d'informarla insieme del suo gradimento pel buon esito della medesima.

In adempimento dei voleri di Sua Beatitudine, mi dirigo all'Eccellenza Vostra, e

colgo con piacere questo incontro per confermarle le proteste della mia distinta considerazione.

Roma, 6 luglio 1819.

di Vostra Eccellenza

Sottoscritto: Servitor vero E. Card. Consalvi

Conforme all'originale.

Comm. Vella

Sig. Balì Di Giovanni - Catania.

N. 17

Lettera indirizzata al Luogotenente Colloredo in data 14 gennaio 1859

Eccellenza,

Possedevo io già degli argomenti della particolare propensione di Vostra Eccellenza a mio riguardo, ma la piena accoglienza da lei fattasi alle mie premure in favore di Monsig. Matteucci me ne ha somministrato una prova ancor più manifesta. Rilevai infatti dal pregevole foglio della E. V. del 1 corrente, con quanta benignità secondando Ella i miei offizi si compiacque ascrivere quel Prelato fra i Cavalieri di Devozione di codesto inclito Ordine. Ed a compimento di Sua gentilezza ha voluto altresì rimettermi la relativa Bolla per essere da me consegnata al Candidato medesimo.

Compreso di sì squisiti favori Lenerendo le più copiose e sincere grazie, ben pago di aver potuto col velle di Lei mezzo fare cosa gradita ad un Prelato di S. R. C. che da molti anni presta i suoi onorati servigi al Governo della Santa Sede.

E mentre lascio a lui stesso la cura di mostrare alla E. V. i sentimenti di riconoscenza pel riportato onore, mi pregio confermarLe i sensi della mia distinta considerazione.

Roma, 14 gennaio 1859.

di Vostra Eccellenza

(non è visibile la firma)

Sig. Balio Colloredo, Luogotenente del Magistero del S. M. O. G.

N. 18

Lettera di Sua Eminenza il Card. Antonelli al Luogotenente Colloredo

Eccellenza,

Rendo grazie a Vostra Eccellenza della partecipazione datami col suo pregiato foglio del 21 corrente della nomina del Sig. Commendatore Fr. Felice Patroni Griffi del Gran Priorato di Napoli e Vice Cancelliere di codesto S. Ordine in sostituzione del Sig. Commendatore Fr. Averardo de' Medici Spada, che per motivi di salute fu esonerato da tal officio. Non si troverà quindi difficoltà a riconoscere d'ora innanzi in ogni occasione come autentica e legale la sottoscrizione del nuovo Vice Cancelliere della quale V. E. si compiaceva inviarmi il tipo nel margine del citato di Lei foglio. Dopo tale dichiarazione mi onoro di confermarmi con i sensi della più distinta considerazione.

Roma, 23 febbraio 1861.

di Vostra Eccellenza

F.to' umilissimo G. B. Antonelli

Sig. Balio Colloredo, Luogotenente del Magistero del S. M. O. G.

N. 19

Lettera dell'E.mo Card. Antonelli al Luogotenente Colloredo

Eccellenza,

A tenore del comando ricevuto dal Santo Padre col mezzo dell'E.mo Segretario dei Memoriali mi sono recato a premura di far relazione alla Santità Sua dell'istanza che erasi testè avanzata dall'Eccellenza Vostra per impetrare alcune facoltà relative all'Ordine Gerosolimitano. Essendosi degnata la Santità Sua di condescendervi ho l'onore di ritornare qui acchiusa all'E. V. l'istanza medesima col relativo rescritto.

Colgo intanto con piacere questa opportunità per confermarmi con sensi della più distinta considerazione.

Roma, 18 aprile 1861.

Di Vostra Eccellenza

Devotissimo
G. B. Antonelli

Sig. Balì Frà Filippo di Colloredo Luogotenente del Magistero del S. M. O. G.
(con inseriti)

N. 20

Lettera dell'E.mo Card. Antonelli al Luogotenente Colloredo

Dalle Stanze del Vaticano, 26 settembre 1866

Il Commendatore Felice Patroni Griffi, con la qui unita istanza inviata alla Santità di N. S. per mezzo della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, si è fatto a domandare la grazia della commutazione del voto di castità in quello di castità coniugale.

Essendosi dalla prefata S. Congregazione richiesta in proposito la informazione del Cardinale Protettore dell'Ordine, inteso il parere dell'Ordine stesso, il sottoscritto interessa pertanto l'Eccellenza Vostra a volerlo porre in grado di corrispondere ai desiderii di quel S. Consesso.

Profitta poi il sottoscritto di questo incontro per confermare alla E. V. i sensi della sua distinta considerazione.

F.to G. B. Antonelli

S. E. il Luogotenente del Magistero del S. M. O. G.
(con inserti)

N. 21

Lettera indirizzata a Sua Eminenza il Card. Antonelli in data 4 aprile 1867

4 aprile 1867.

E.mo Principe,

Onorato in data 2 marzo p. p. del venerato dispaccio dell'Emza Vra Revma, con cui in seguito dei desiderii della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, Ella mi invita ad esternarmi, coll'avviso del Sacro Consiglio, sul progetto d'una Pia unione ecc. presentato dal Sig. Cavaliere Teofelo di Schoeter, il Magistero e Sacro Consiglio riconobbero negli scritti comunicateli una nuova fase di anteriori proposte ben conosciute dall'Em.za Vostra ed evitate per mezzo del generoso patrocinio della med.ma: perchè oltre ad essere state quelle ingiuriose per il Sacro Ordine Gerosolimitano erano incompatibili coll'organismo e l'autonomia del nostro Istituto.

Preso in maturo esame il nuovo progetto, il Magistero e Sacro Consiglio trovarono esservi in esso soli due punti che non sfuggano intieramente alla competenza del Sacro Ordine, ed appunto questi due casi della questione furono sviluppati nell'annessa memoria approvata dallo stesso Consiglio.

Mentre sono a pregare rispettosamente l'Em.za Vostra a degnarsi prendere conoscenza di questa Memoria e proporla indi alla Sacra Congregazione requirente.

Viviamo nella divota speranza, che anche in questo nuovo tentativo, l'Em.za Vostra vorrà farci risentire gli effetti del Suo alto patrocinio, procurando di allontanare dalli divisamenti della Pia Unione tutto ciò che potrebbe direttamente e indirettamente portar nocumento alla dignità, all'autonomia, alla organizzazione, ed agli interessi del nostro Sacro Ordine.

Pieno di questa rispettosa fidanza ...

All'E.mo Cardinale Antonelli

La memoria sta fra gli atti del Consiglio del 30 marzo.

N. 22

*Lettera indirizzata dal Gran Maestro Tommasi al Ministro dell'Ordine
presso la Santa Sede in data 18 luglio 1802*

Ill.mo Sig. P.ne Coll.mo

Molto son tenuto alla gentilezza con la quale Ella si degna rallegrarsi meco con la veneratissima sua de' 6 corrente per la Nomina da Me ottenuta dal Venerando Priorato di Russia con essere prescelto a Gran Maestro del nostro Sacro Ordine, e che sia stata già tal Nomina presentata al Regnante Sommo Pontefice.

Non posso negare che l'essere io stato preferito dal detto Ven.do Priorato a tanti altri nostri degni, e rispettabili Confratelli di un merito assai maggiore del mio, mi renda molto onorato, a segno che quando questo non avesse in seguito il suo effetto, sempre mi glorierò della detta nomina, quanto del Magistero istesso, che in questi calamitosi tempi è un peso troppo gravoso per sopportarlo, perciò abbandono ogni futuro evento alla Divina Provvidenza, che sicuramente farà tutto per il meglio, al fine di far risorgere la nostra purtroppo devastata Religione, che per tanti secoli si vantò di servire la Santa Fede, e la Religione Cattolica, e che per adempire a tali suoi doveri, non risparmiò giammai nè ne fatica nè spese, e nè il Sangue de suoi Religiosi.

Io non so qual sarà il nostro fine, perchè sin oggi nulla vedo di chiaro. Dobbiamo sperare nell'illuminata Mente di Nostro Signore Pio Settimo, il quale si gloriosamente ha accomodato degl'affari di maggior rilievo del Nostro, ch'Esso mediante la sua protezione ci ricondurrà al primo nostro Essere.

Son tanto tenuto poi alle di lei gentili esibizioni, che desidero trovare occasione favorevole a potergliene dimostrare con effetti il mio gradimento, e al fine pieno della più sincera stima, mi dò l'onore rassegnarmi

Messina, li 18 luglio 1802.

D. V. S. Ill.ma

D.mo Obb.o Svo
Bali Tommasi

Busta

All'Illmo Sig. Sig. Pne Collmo
Sig. Commenda.re Fr. Onorato Bres - Roma

N. 23

Lettera di Sua Santità Pio VII in data 28 giugno 1814

PIUS PP. VII

Dilecte Fili Noster salutem et Apostolicam Benedictionem.

Dal Comm.re Bonaccorsi ci sono state presentate due di Lei lettere, una in data del 30 aprile, l'altra del 12 maggio.

Avremmo desiderato di darle più sollecitamente riscontro sull'una e sull'altra, ma le gravissime cure, che ci hanno circondato ne' primi momenti della nostra libertà ce lo hanno impedito. Lo facciamo adesso, esprimendole il nostro dolore per la perdita fatta del Locotenente Guevara Suardo, e speriamo che Egli sia passato a godere il premio delle sue Cristiane virtù. Intendiamo dallo stesso primo suo foglio la nomina fatta dal Consiglio nella di lei Persona di nuovo Locotenente al Magistero, e confidiamo, che la scelta sia per essere proficua al bene d'un Ordine, del quale, essendo Noi il Capo, non può non esserci sommamente a cuore.

Appunto perchè c'interessano vivamente i vantaggi del medesimo non abbiamo trascurato d'incaricare il Cardinal Consalvi Nostro Segretario di Stato, spedito a Parigi per felicitare S. M. Cristianissima d'invocare in questo incontro la protezione degli Augusti Alleati in favore di codesto Sacro Ordine, e se l'esito corrisponderà a nostri voti, la consolazione, che ne proveremo sarà infinita.

Sia Ella pur certa, che nulla mai trascureremo dal canto Nostro per migliorare la sorte, ed intanto esortiamo Lei ad invigilare per la esemplarità della condotta de' suoi Confratelli, dipendendo dalla virtù de' medesimi il conciliarsi quel credito, ch'è tanto necessario al ben'essere del religioso Istituto. Intanto assicurandola del nostro particolare vivissimo affetto, diamo in pegno del medesimo a Lei, e a tutti gl'Individui dell'Ordine la Nostra Paterna Apostolica Benedizione.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem die 28 Iunii anni 1814 - Pontificatus Nostri Anno XV.

Sottoscritto PIUS PP. VII

Foris: Dilecto in Christo Filio Nostro Andreae Commendatori, et Locumtenenti Magisterii Sacri, et Militaris Ordinis Hyerosolimitani - Cataniam.

Conforme all'originale depositato nella Cancelleria

Cav. Fr. Am.e Vella, Seg.rio di Cons.

N. 24


Lettera di Sua Santità Pio VII in data 15 agosto 1821

PIUS PP. VII

Dilecte Fili salutem et Apostolicam Benedictionem.

Abbiamo ricevuto la di Lei lettera degli 8 corrente con cui ci esprime grati sentimenti del di Lei animo per averle conferito la dignità di Balio Capitolare di Armenia e confermarla insieme nella carica di Luogotenente al Magistero del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano. Noi crediamo di non essere ingannati nel crederla fornita delle necessarie prerogative per sostenere degnamente e la dignità conferitale e la carica di Luogotenente di un Ordine che ci è stato e ci sarà sempre a cuore.

Disposti a contribuire per quanto è da Noi alla prosperità del medesimo le diamo intanto con tutto l'affetto la paterna Apostolica Benedizione.



Datum Romae apud S. Mariam Maiorem, die 15 Augusti 1821. Pontificatus Nostri anno XXII.

Signa PIUS PP. VII

Foris: Dilecto Filio Antonio Busca Locumtenenti
Hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani.

Milano, 27 ottobre 1821.

La presente copia trovasi conforme all'originale.

Il Luogotenente del Magistero
Bali Busca

N. 25

Copia di lettera di Sua Eminenza il Card. Gasparri in data 30 ottobre 1921

Segreteria di Stato
di Sua Santità

N. B-27053

Dal Vaticano, 30 ottobre 1921

Eminentissimo Principe,

Ritengo opportuno farLe sapere che ho inviato a questo Ministro di Czecho-Slovacchia, affinchè ne desse comunicazione al suo Governo, la dichiarazione seguente:

« La Santa Sede riconosce come *Ordine internazionale indipendente con privilegi Sovrani*, l'Ordine di Malta, il quale *si gloria di professare apertamente la fede cattolica* ed è devoto per secolari comuni tradizioni storiche alla Santa Sede stessa, la quale « perciò lo ricambia con la più amichevole simpatia e lo protegge col più grande « interesse in ogni eventualità ».

Profitto di questo favorevole incontro per rinnovare a Vostra Eminenza le proteste di tutta la mia osservanza.

Di Vostra Eminenza
Umilissimo Devotissimo Servitor Vero

F.to Pietro Card. Gasparri

All'Eminentissimo Principe
Gran Maestro del Sovrano Militare
Ordine di Malta Roma

N. 26

Breve « Militarem Ordinem Equitum » di S. S. Pio IX

PIUS PP. IX

Ad futuram rei memoriam

Militarem Ordinem Equitum S. Ioannis Hierosolymitani, cuius per anteaetas aetates in propulsando barbarorum furore, ac re Christiana tuenda mirum in modum enituit, peculiari studio complexi Romani Pontifices Praedecessores Nostri nihil praetermiserunt, quod eiusdem Ordinis incolunitati, atque ornamento pertinere intelligerent. Haec Nos exempla sequuti, animoque revolventes illustria erga Religionem praedicti Ordinis merita paternas in illum curas intendimus, ac mutatis rerum, temporumque conditionibus haud in praesens convenire comperimus, quae ab eiusdem Ordinis statutis sancita sunt circa

solemnium votorum nuncupationem ab iis emittendam, qui inter Militiae illius Equites professos referri cupiant. Quapropter ut eam consilii maturitatem afferant, quae in re tanti momenti necessaria est, ne minus considerate agentes, non sine aeternae salutis detrimento minus accurate ea postmodum servent, quae Deo Solemni ritu polliciti sunt, nonnulla decernenda existimavimus, quae hac super re opportuna esse in Domino censuimus. Itaque Auctoritate Nostra Apostolica statutis ac legibus Equestri Ordinis Hierosolymitani derogantes volumus, ac mandamus, ut in posterum quique inter Equites Hierosolymitanos professos referri cupiant simplicia primum vota emittant, non ante tamen quam decimum sextum aetatis annum attigerint, deinde vero solemnia vota profiteri possint posteaquam integrum decenniū spatium defluerit a simplicium votorum nuncupatione; quae quidem vota simplicia durante decenniū spatio a singulis Equitibus in singulos annos renoventur, ita ut antequam vota eadem renovent integrum ac liberum iis sit mutata sententia ad saecularia vota transire, quo proinde in casu eos a votis simplicibus, omnique contracta obligatione Auctoritate Nostra Apostolica iam nunc dissolvimus, ac solutos declaramus, ac pariter omnibus honoribus, facultatibus, privilegiis exemptos, quibus antea in Ordine ipso vi eorundem Votorum simplicium emissorum frui poterant, vel fruebantur. Atque huiusmodi Constitutionem extendi etiam volumus ad Cappellanos Conventuales Ordinis sive Clericos, sive in Sacris Ordinibus constitutos. Quoniam vero, qui inter Cappellanos Sacris Ordinibus, ac Presbyteratu iam initiati sunt perpetua servandae castitatis obligatione tenentur, idcirco ipsi simplicia vota nuncupabunt paupertatis, et obedientiae tantum singulis annis renovanda prout superius indicatum est. Praeterea Auctoritate Nostra Apostolica Statutis Ordinis derogando facultatem facimus, *ut Equites in posterum vota, sive solemnia sive simplicia in Conventu proferre minime teneantur aequè nuncupare queant in manibus, vel Magni Prioris, ad quem ipsi pertineant, vel Equitis Professi ad hoc peculiari modo delegati a Locumtenente Magisterii, eiusque Consilio.* Quod si desit eo loco, vel longe distet Eques Professus, tunc candidatus simplicia vota emittere poterit in manibus Ordinarii qui testimoniales ei literas dabit de peracta votorum simplicium nuncupatione. Sin vero Ordinarius idem longe absit, tunc vota simplicia nuncupabit vel apud Cappellanum Militiae, in qua Eques versatur, vel etiam apud Parochum viciniorem, a quibus testimonium scripto accipiet de emissis votis simplicibus. *Denique volumus, ut pro nuncupandis solemnibus votis antiqua formula servetur,* pro votis autem simplicibus specialis formula adhibeantur per Nos designanda, cuius exemplar in tabulario Nostrae Secretariae Brevium mandamus asservari; atque aliud item exemplar transmitti ad Locumtenentem Magisterii. Id. Volumus, iubemus, decernimus non obstantibus Apostolicis, atque in Universalibus Provincialibusque et Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutionibus et ordinationibus, nec non memorati Ordinis Hierosolymitani statutis ac legibus etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub Anulo Piscatoris die XXVIII Iulii MDCCCLIV Pontificatus Nostri Anno Nono.

V. Card. Macchi

N. 27

Regolamento del Consiglio del S. M. O. di Malta in data 5 aprile 1865

Il Consiglio è composto del Luogotenente e delli Rappresentanti legittimamente autorizzati dalli Gran Priorati dell'Ordine e non di altri.

Questi soli unitamente a quelli Cavalieri a cui sono affidate le cariche Magistrali, ed il Ricevitore del Priorato hanno diritto di residenza nella Casa Magistrale, ad esclusione di qualunque altro.

Il Consiglio non può tenere Seduta senza l'intervento di almeno tre votanti.

Se un rappresentante di Priorato è impedito, o per assenza o per malattia, d'assi-

stere al Consiglio più di due volte consecutive, viene convocato il Cavaliere Professo il più anziano, che si trova al luogo della Residenza Magistrale, per far parte *pro tempore* del Consiglio.

Il Vice Cancelliere, anche se non è uno de' Consiglieri, interviene sempre alle Sedute del Consiglio. E' desso che, come Organo del Luogotenente, dispone le proposizioni e gli oggetti da trattarsi; egli stende li verbali delle Sedute che sottopone all'approvazione del Consiglio nella tornata susseguente.

Le decisioni Consigliari non sono eseguibili che dopo firmato il verbale della Seduta in cui furono prese.

Il Segretario Magistrale v'interviene per disposizione del Luogotenente ogni qualvolta, non trattandosi esclusivamente d'oggetti d'amministrazione finanziaria e di ricezione, la sua presenza puol essere giudicata utile per le deliberazioni Consigliari.

La prima tornata d'ogni quadrimestre deve ricevere li conti quadrimestrali del V.do C. Tesoro dettagliati nelle loro partite, e corredati d'alti documenti giustificativi, nonchè li conti mensili delle singole Ricette, e semestrali di quella di Boemia. Ogni altra deliberazione è invalida in questa prima tornata quadrimestrale; se questi Rendiconti non sono esibiti, e se il Consiglio non ha nominato li Commissari all'esame li quali debbono impreteribilmente rimettere il loro rapporto nella tornata susseguente.

Oltre queste Deliberazioni economiche, ed oltre quelle procedure che risultano dall'andamento necessario dell'Organismo Statutario dell'Ordine, il Consiglio non puole in alcuna cosa prendere l'iniziativa che non venga direttamente dal Luogotenente stesso.

Le ricezioni di giustizia, le sanzioni delle Assemblee Priorali appartengono all'andamento organico di cui fu discorso e di cui per conseguenza l'iniziativa è nel Consiglio stesso.

Per il conferimento delle Croci di devozione viene dimandato nominativamente il consenso del Consiglio, il quale lo dà o lo nega sulla semplice approvazione del Vice Cancelliere come organo del Luogotenente, il quale menzionerà li titoli e le qualificazioni del Candidato, ed indicherà se per queste ultime si trovino delli difetti tali da necessitare una dispensa dalle prescrizioni o consuetudini rigorose dell'Ordine. Indicherà le ragioni che militano per la deviazione del rigore ecc.ra.

L'assenso o il dissenso si presterà nella stessa Seduta.

Le Bolle si spediranno colla formula - «Frater Alexander Borgia Sacrae Domus «Hospitali Sancti Ioanni Hier.mi et Militaris Ordinis Sancti Sepulcri Dominici humilis Magister Locumtenens, pauperumque Jesus Christi Custos, et nos Commendatarii et Fratres Venerandum Consilium in Domino celebrantes».

Nelli casi attendibili il Luogotenente puol proporre la dispensa del pagamento del così detto passaggio, facendone indicare li motivi. Il Consiglio annuisce o no.

Al Luogotenente solo appartiene il diritto di determinare se devesi per un dato oggetto ammettere l'esperimento dello squittinio (scrutinio).

Per altro se due Consiglieri domandano lo stesso esperimento per un oggetto, questo si deve pure ammettere.

Il Luogotenente ordina, dispone e sorveglia l'amministrazione e l'andamento ordinario della Casa Magistrale secondo le forme sin qui usate.

Il Comun Tesoro mette alla disposizione del Luogotenente la somma di Scudi 200, ogni quadrimestre per somministrargli il mezzo di fare elemosine, sussidi, gratificazioni straordinarie e provvedere ad altre convenienze dell'Ordine in nome del Magistero.

Il Luogotenente fa rimettere al Consiglio al principio d'ogni semestre, un'indicazione specificata, ma che non ha bisogno di esser motivata, delle somme erogate dalla suddetta dotazione.

Qualunque altra spesa che non risulta necessaria per la manutenzione ordinaria delle proprietà della Casa Magistrale, suoi annessi e connessi dell'Ordine, deve essere dal Luogotenente proposta in Consiglio e da questo approvata.

Ciascun ordine di pagamento da presentarsi sia al Comun Tesoro, sia alla Conservatoria, sia alla Ricevitoria deve contenere menzione espressa dell'approvazione Consigliare de' suoi termini e data.

Questo principio deve essere applicato anche alla corrispondenza colli differenti Priorati, che importi ordine di pagamento alle Casse Ricettoriali o movimento qualunque delle medesime.

Il Luogotenente convoca il Consiglio tutte le volte che gli sembra necessario per la spedizione degli affari, ma deve convocarlo in regola due volte al mese.

Il regime nel tempo delle vacanze viene determinato da apposito interinale regolamento.

Ogni quadrimestre poi il Consiglio si reputa, se è d'uopo, convocato di diritto per ricevere li conti quadrimestrali, che devono essere presentati al suo esame, ed alla sua approvazione.

Il Luogotenente fa rimettere al Consiglio, per prenderne collettiva ed individuale conoscenza, le minute o gli originali di tutta la corrispondenza attiva o passiva colli Gran Priorati e colle Ricette, nonchè di quella con altre Autorità o individui che possono aver tratta agli interessi generali dell'Ordine.

La disciplina morale ed organica sulli Cavalieri appartiene al Luogotenente; pur non ostante nelli casi gravi esso consulterà il Consiglio, e ne sentirà gli opinamenti.

Il Luogotenente nomina agli impieghi di servizio, per cui non è richiesta la qualità di Cavaliere professo e di giustizia, che vacano per morte o rinuncia; ma se trattasi di licenziare un impiegato indipendentemente da sua dimanda, il Luogotenente ne delibererà in Consiglio, e prenderà con concorso del medesimo le disposizioni eque e necessarie, ed il Decreto si farà per estratto consigliare.

Il Luogotenente può remunerare lo zelo di un impiegato non Cavaliere con gratificazione prese dalle somme messe a sua disposizione, ma se si tratta di aumentare stabilmente gli appuntamenti d'un impiegato qualunque, si delibererà in Consiglio.

Ogni pensione o provizione da conferire o da aumentare nel suo importo, come pure le Commende di Grazia da impartire, deve trattarsi in Consiglio e regolarsi secondo le determinazioni del medesimo.

Al Consiglio pure appartiene di deliberare sulle modificazioni d'apportarsi alle tariffe di cancelleria.

F.to Balì Borgia

Comm. Falconi

Comm. Ferretti

Comm. Pacca

Comm. Dino Bentivoglio, V.e Cancell. e Deputato

N. 28

Breve « Romani Pontifices » di S. S. Pio IX

PIUS PP. IX

Ad futuram rei memoriam

Romani Pontifices Praedecessores Nostri de incolumitate atque splendore *Ordinis Fratrum Militum Hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani maxime solliciti*, ea pro re ac tempore elargiti sunt, quae ad eiusdem Ordinis negotia facilius expedienda potissimum facere viderentur. Quorum sane exempla sequutus Gregorius XVI Decessor Noster recolendae memoriae *ad preces Baiulivi Caroli Candida Locumteenentis Magisterii* dicti Ordinis per Apostolicas Litteras die XIII mensis Decembris anni MDCCCLIV datas, Consilium illi adiunxerat quatuor Equitibus Professis constans cum facultate deliberativum ferendi suffragium, ut eisdem tamquam praesidio ad res Ordinis gerendas uteretur. Postea Carolo Candida vita functo, idem Decessor Noster *postulationibus annuens Baiulivi Philippi Colloredo Magisterii Locumteenentis* renunciati nonnulla alia per similes in forma Brevis Litteras die xxx Septembris subsequentis anni MDCCCLV

datas Apostolica iunxit auctoritate, quae administranda Ordini salubria et frugifera fore censebantur.

Nunc vero cum Philippus Colloredo mortuus sit, dilectus filius Baiulivus Alexander Borgia, qui in illius locum Magisterii Locumtenentes factus est, Ordinis bono consulere apprime cupiens, enixas Nobis preces adhibuit ut quaedam alia vicissim decernere de benignitate dignaremur Nostra quibus eiusdem Ordinis res et negotiorum procuratio iuветur. Nos igitur *memorati dilecti filii votis obsecundare lubenti animo volentes*, nec non omnes et singulos, quibus Nostrae, hae Literae favent ab quibusvis excommunicationis, et interdicti aliisque ecclesiasticis censuris sententiis et poenis quovis modo vel quavis de causa latis si quas forte incurrerint huius tantum rei gratia absolventes et absolutos fore censentes, ea quae infra scripta sunt Apostolica Nostra Auctoritate statuimus: I. Ut ordinarium Locumtenentis Consilium ex tot singulis Equitibus Professis, quot Prioratus in Ordine inveniuntur, et non aliis constet, qui Equites ab unoquoque Prioratu deputati, aut missi, aut rite ad hoc designati fuerint; quod Consilium facultatem habeat deliberativum ferendi suffragium in iis omnibus, quae spectant ad generalem Ordinis administrationem, iuxta speciales praescriptiones a Consilio eodem quantocius exarandas, ac Sanctae Sedi Apostolicae exhibendas. - II. Ut memoratum Consilium Ordinarium deliberativum item habeat suffragium in omnibus, vel minimis, expensis decernendis quae citra ordinarias et notas manutentionis, conservationis, et interioris Conventus regiminis necessitates positae appareant. - III. Ut Locumtenens Magisterii, quoties opportunum duxerit, Consilium completum cogere possit constans ex deputatis ab unoquoque Prioratu missis; utque hoc in casu Consilium Ordinarium omni facultate destituatur, ita tamen ut iidem ex quibus constituitur Consilium Ordinarium assideant in Consilio completo. - IV. Ut idem Locumtenens facultatem habeat conferendi Cruces cuiuscumque gradum in Ordine Hierosolymitano, ea tamen lege ut nominationes faciendas ipsi Consilio proponat praevie et singillatim, eiusdemque consensus obtineat. V. Idem assensus a Locumtenente requiretur in collatione munerum ad ordinariam gestionem negotiorum Ordinis pertinentium quae Equitibus tam Professis, tam Iustitiae pro ratione temporum et circumstantiarum demandari oportuerit. Nominatio autem ad minora munera Cancellariae, aut administrationis fit item libera Locumtenentis Auctoritate, habita ratione consuetudinum, et modo in praescriptionibus ut supra designando. Haec statuimus, atque mandamus, decernentes has Literas firmas, validas, et efficaces existere et fore suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit hoc futurisque temporibus plenissime suffragari; sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores iudicari et definiri debere, irritumque et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, nec non dicti Ordinis etiam iuramento confirmatione Apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque indultis et Litteris Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis confirmatis et innovatis, quibus omnibus et singulis illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbum insertis habentes illis alias in suo robore permansuris ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub Anulo Piscatoris die XVII Martii MDCCLXV Pontificatus Nostri anno decimonono.

N. Card. Paracciani Clarelli

L. ✠ S.

Breve di Sua Santità Leone XIII in data 28 marzo 1879

Dilecto Filio Joanni Baptista Ceschi de Sancta Cruce

LEO PP. XIII

Dilcte Fili, salutem et Apostolicam Benedictionem. — Solemne semper ac decorum fuit Romanis Pontificibus Decessoribus Nostris ea curare et fovere instituta, quae ad gloriam Dei, ac christianae reipublicae salutem pertinere novissent. Ideo *militares ordines* ad religionis cultum et Ecclesiae praesidium comparatos in tutelam suam recepere, multisque honestarunt ornamentis; si quid vero a regulis et prisco more devium in eos inductum perspicerent, id ad legitimos et consuetos revocare tramites pro Pastoralis vigilantia sua et opportunitate temporum nunquam intermiserunt. Neminem porro fugit in hoc numero illustrium ordinum eum praestitisse cumprimis ac floruisse qui ab hospitali aede S. Joannis Baptistae Hierosolymitani nuncupatur, sive antiquitas spectetur originis, sive nobilitas alumnorum eius, sive egregia in Ecclesiam merita, sive gloria rerum gestarum et partae de communi hoste victoriae. Ille quidem varias, uti res humanae solent, expertus est temporum vices, et mutabilis fortunae casus; at nunquam ita fuit rerum adversarum fluctibus obrutus, aut summi Dei et huius Sanctae Sedis auxilio destitutus, ut penitus interiret, nec novis reffectus viribus assurgeret. Quod maxime compertum est *in exitu superioris saeculi*, et Nostris huius exordiis, quum, capta insula Melita et disiectis sodalibus, profligatus ac prope delectus videretur: *quo tempore mira providentis Dei dispensatione insperatos nactus est adiutores potentissimos Russiarum Imperatores Paulum I et Alexandrum I*, adeoque sui studiosum habuit Pium VII felicitis recordationis Praedecessorem Nostrum, ut in novis sedibus, ubi sese receperat, iure coire posset, officia institutioni suae consentanea sub legitimis Praesulibus obire, et prout res ferebant multum de pristina dignitate retinere. Verum etsi labentibus annis res in melius iam viderentur conversae, tamen memoratus Decessor Noster internam ipsius Ordinis conditionem, aliaque illius temporis adiuncta circumspiciens neque tutum neque tempestivum censuit post obitum Magistri Joannis Baptistae Tommasi virum ordini *statim praeficere eodem titulo* et honore insignem, sed prudentia sua satius putavit, Supremi Magistri electionem differre et Innico Mariae Guevara Suardo, qui vices istius gerebat Locumtenentis nomine ampliores facultates largiri, quae regendo Ordini, reique communi administrandae necessariae visae sunt, prout videre est in litteris Apostolicis in forma Brevis ad praedictum Innicum Mariam Guevara Suardo datis die XXI Octobris anno MDCCCV. Non ea profecto mens erat Pontificis providentissimi ut id, quod pro tempore decreverat perpetuum esset futurum; quin imo semel atque iterum declaravit sibi fore optatissimum si cum primum temporum ratio sivisset, Magister Supremus iuxta statutorum formam Ordini praeficeretur. At cum ante vita cessisset quam voti compos fieret, nec deinde commoda se obtulisset occasio, qua in pristinum honoris gradum Praesul Ordinis restitueretur, ii omnes, qui postmodum ad eiusdem regimen vocati sunt, licet facultatibus instructi Supremi Capituli oneri et officio paribus ex huius Apostolicae Sedis indulgentia, tamen nonnisi Locumtenentis nomen et dignitatem habuerunt. Neque vero per id temporis praetermissum fuit a Romanis Pontificibus ea diligenter accurare, quae ad bonum praedicti Ordinis conferre comperissent. Nam Gregorius XVI felicitis recordationis binis Apostolicis litteris die XIII Decembris Anno MDCCCLIV et die XXX Septembris anno subsequenti datis quaedam constituit, quae rebus Ordinis rite administrandis salubria fore censuit, idemque per epistolam Cardinalis a publicis negotiis Status Administri die XI Iulii Anno MDCCCLV modum et formam praefinivit, qua Praesul Ordinis sodalium suffragiis eligeretur. Novissime Pius IX inclytae memoriae Decessor Noster per Apostolicas litteras die XVII Martii Anno MDCCCLXV datas plura complexus est ac decrevit circa iura et munia Locumtenentis et Consilii huic adiuncti, quibus servatis pro ratione temporum res eiusdem Ordinis et negotiorum procuracionem iuvari autumavit. Interea opitulante Deo, cooperante Equitum zelo, eorum in primis, quibus summa rerum

commissa fuit, studiisque faventibus potentium Europae Principum ita res Ordinis solide firmatae ac feliciter auctae sunt, ut non modo de praesenti illius amplitudine, rebusque bene gestis ad Ecclesiae decus et utilitatem publicam gratulari, sed etiam maiora in posterum et laetiora de ipso sperare liceat. Ob eas res Venerabilis Frater Noster Antoninus S. R. E. Cardinalis de Luca Episcopus Praenestinus et praedicti Ordinis Protector, quum prosperam hanc et florentem rerum conditionem, in qua nunc idem Ordo versatur Nobis explicavisset, ad ipsius incrementum a Nobis flagitavit, ut illius Praesuli iuxta sodalitiū leges et institutum Magni Magistri nomen et honorem redderemus. Id vero sine alicuius offensione a Nobis fieri posse demonstravit, praetermissa nunc nova sodalium electione; quandoquidem ii, quibus suffragari ius est, post annum MDCCCV quum Supremi Magistri nominatio indefinito tempore dilata fuit, ita Locumtenentes semper elegerunt, ut summam ac perpetuam potestatem in universum Ordinem ipsis collatam vellent sub ea appellatione, quam temporis et rerum adiuncta paterentur; De vero, Dilecte Fili, non secus ad quatuor Locumtenentes antecessores tuos in completo, quod vocant consilio legitimis suffragiis fuisse electum idem Venerabilis Frater Noster ostendit ad sedulitatem et industriam tuam sibi ad Equitibus Ordinis pluribus argumentis probatam meritis cum laudibus Nobis commendavit. Nos igitur, totius negotii serie penitus inspecta et expensa, considerantes rationes illas amotas iam et sublatas esse, ex quibus Praedecessor Noster Pius VII Magni Magistri nominationem dilatam voluit, et Ordinem hunc praenobilem de re Christiana et civili societate egregie meritum in persona capitis sui, quantum in Nobis est, in pristinum splendoris et dignitatis gradum cupientes restitui, deque ipsum, quem amplissimo honore dignissimum iudicamus, speciali favore prosequi volentes, oblatas preces benigne excipendas rati sumus, iisque libenter annuimus. Quapropter ea, quae de differenda electione Magni Magistri in Apostolicis Litteris Pii VII die XXI Octobris anno MDCCCV datis cauta et comprehensa sunt, ex causis expositis revocamus et abrogamus, proindeque protestatem facimus praedicto Ordini S. Ioannis Hierosolymitani, ut quoties in posterum sedem et officium supremi capitis Ordinis vacare contigerit ad successoris electionem devenire valeat (salvo iure Pontificiae confirmationis) resumpta appellatione et titulo Magni Magistri, qualem leges et instituta Ordinis antiquitus praescribere. Quod ad formam autem et ritum electionis Ipsius attinet, eadem servari iubemus, quae hactenus in electione Locumtenentis servata sunt iuxta praescripta Gregorii XVI per memoratam epistolam Cardinalis a publicis negotii Status Administri die XI Iulii anno MDCCCLV datam, quam in suo robore et vi manere volumus atque decernimus. Paritem circa exercitium potestatis et iurium Magni Magistri ea valere interim et servari praecipimus quae cauta et constituta fuerunt per Apostolicas Litteras Decessoris Nostri Pii IX datas die XVII Martii anno MDCCCLV super potestate et iuribus Locumtenentis et Consili huic adiecti, ac nihil ex iis immutari volumus, donec aliter a Nobis vel Successoribus Nostri constituantur. Denique cum Tibi Dilecte Fili, iam ab anno MDCCCLXXII (an praediximus) suprema ac perpetua potestas in Ordinem universum sub Locumtenentis titulo rite collata fuerit, quam Decessor Noster Pius IX Litteris Apostolicis datis in forma Brevis die XXIII Februarii eiusdem anni confirmavit, eaque potestate iugiter sic usus sit, ut omnibus amplissimi ministerii muniis religiose perfungens decus et utilitates Ordinis strenue provexeris, atque eximiae prudentiae, actuosi zeli, aliarumque virtutum, quis coetus huius perinsignis Praesulem enitere par est, specimina edideris, Nos pro certo habentes Ordinis universo acceptissimum fore, si id quod ab ipso in electione tua gestum fuit non modo ratum habeamus, sed et clariore honoris ornamento aemulemus, Te de more a quibusvis excommunicationis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et poenis quovis modo, vel quavis de causa latis, si quas forte incurreris, huius tantum rei gratia absolventes, ac absolutum fore censentes, Magnum Ordinis Hierosolymitani Magistrum eligimus ac nominamus cum omnibus obligationibus et oneribus iuxta statuta Ordinis et Apostolicas Constitutiones, necnon cum omnibus honoribus gratiis et privilegiis, quibus Praedecessores Tui gavisi sunt, iubentes idcirco singulis Ordinis universi Equitibus, Cappellanis, ceterisque eius administris, atque inservientibus, ut debitam Tibi praestent obedientiam ac ut Magnum Magistrum ac


Principem Te colant et venerentur. Haec itaque statuimus atque mandamus decernentes has Litteras firmas validas et efficaces existere et fore suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, nec non dicti Hospitalis stabilimentis, usibus et naturis atque Ordinationibus Capitularibus etiam iuramento confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis et Litteris Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis, quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Confidentes denique, ut haec, quae a Nobis ita disposita et constituta sunt, Divinae benignitatis ope, accedente industria Tua, et totius Ordinis Tibi crediti studiis, ad gloriam Dei, ad compendium et decus Christianae rei publicae benevertant, omnia Tibi, Dilecte Fili in Magisterio Tuo fausta adprecamus impertinus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Anulo Piscatoris die xxviii Martii MDCCCLXXIX, Pontificatus Nostri anno secundo.

Eccellentissimi Signori!, Confratelli!,

confidando che le SS. LL. saranno, così, convenientemente informate sulla questione, allo stato degli atti, porgo loro l'espressione del mio fraterno saluto.

IL BALI', LUOGOTENENTE DELL'ORDINE



Antonio Hercolani Fava Simonetti

(Antonio Hercolani Fava Simonetti)